

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001
INTEGRATO
CON LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021
L.190/2012
D.lgs. 33/2013 e s.m.i.**

UNIRELAB s.r.l.

DOCUMENTO UNITARIO

Modello 231/2001

Misure integrative di prevenzione della corruzione e della trasparenza L.190/2012 –
D.lgs 33/2013 e s.m.i.

(LINEE GUIDA ANAC adottate con delibera 1134 del 8.11.2017)

(Delibera ANAC n. 1074 del 21.11. 2018 - approvazione definitiva 2018 P.N.A.)

Approvato dall'Amministratore Unico con determinazione n.195 del 29 gennaio 2019

Prot. n.00202-2019 del 29.1.2019

INDICE – SOMMARIO

Sez I	
Contesto normativo di riferimento	4
Premessa	9
Sez II	
Il Modello Organizzativo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Quadro Normativo	12
Sez III	
Struttura Societaria. Finalità e destinatari del modello	23
Sez IV	
I reati presupposti rilevanti per la società	27
Sez V	
Sistema delle deleghe dei controlli e strumenti di supporto alla direzione	49
Sez VI	
Mappature delle aree di rischio	50
A) attività di approvvigionamento	52
B) attività commerciale e di erogazione servizi	56
C) attività di gestione finanziaria	59
D) attività di gestione amministrativa	62
E) attività di valutazione e gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici	65
F) attività relativa ai rapporti con enti pubblici per richieste di Autorizzazioni e in occasione di ispezioni	68
G) attività di gestione dei processi informatici	69
H) attività di gestione delle risorse umane	72
I) attività infortunistica e tutela dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro	76
L) attività di monitoraggio incarichi a soggetti esterni	79
M) attività di gestione del contenzioso giudiziale	80
N) sistema disciplinare e sanzionatorio relativo al personale	82
Sez VII	
L'Organismo di Vigilanza e Controllo: regolamento	90

PARTE SECONDA

Le Integrazioni ai sensi della LEGGE 190/2012 e D.LGS. 33/2013 e s.m.i.	95
1. Responsabile della prevenzione della corruzione	96
2. Rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione Dati – RPD	101
3. Flussi Informativi verso il RPCT	104
4. Compiti e responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori a qualsiasi titolo della società	105
5. Analisi del contesto ed individuazione delle aree di rischio corruzione	106
6. Mappatura delle attività a rischio corruzione	120
7. Misure principali di prevenzione del rischio	127
a) set di dati all'interno degli atti relativi ad appalti	128
b) set di dati oggetto di pubblicazione	129
c) altre misure nel settore degli acquisiti di beni, forniture e servizi	129
8. Misure ulteriori di gestione del rischio:	138
a) rotazione degli <i>incarichi</i>	138
b) formazione del personale	139
c) controllo analogo sulla società in house Unirelab srl da parte del Mipaaf	140
d) attività precedente o successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pontoufrage – Revolving)	141
9. La Trasparenza	143
A) Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)	146
B) Accesso civico	147
C) Accesso civico generalizzato	147
D) Tutela del dipendente che segnala gli illeciti – Whistleblowing	152
9. Attività del RPCT anno 2019	155
10. Relazione dell'attività svolta	158
11. Disposizioni finali	158
ALLEGATI	159

Sez. I

Contesto normativo di riferimento.

La società Unirelab srl Unipersonale adotta un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, con la consapevolezza che tale sistema, seppur costituendo una facoltà e non un obbligo, rappresenta uno strumento fondamentale per il miglioramento continuo della governance societaria, poiché oltre a sensibilizzare le risorse umane al rispetto dei processi aziendali, finalizzati a una prevenzione attiva dei reati apporta: maggiore chiarezza organizzativa di ruoli e responsabilità; maggiore trasparenza nella gestione aziendale; migliore diffusione dei valori e della cultura aziendale; migliore cultura dei rischi e delle operazioni societarie.

A seguito dell'entrata in vigore della L. 190/2012 e dei relativi provvedimenti attuativi, in linea con quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, Unirelab srl ha proceduto ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal D.lgs. n. 231/01 ma anche a tutti quei reati considerati dalla legge 190/2012 dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta. L'**Autorità Anticorruzione** (ANAC) con delibera n. 1134 del 08 Novembre 2017, ha pubblicato le nuove *Linee Guida* per conformarsi alle modifiche apportate dall'art. 41 D.Lgs. 97/2016 alla L. 190/2012. Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza è stato previsto che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli "*altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013*" siano destinatari delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, ma secondo un regime differenziato.

Le Pubbliche Amministrazioni (comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione) sono tenute ad

adottare un vero e proprio “*Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza*” (PTPCT).

I soggetti di cui all’articolo 2 bis, comma 2, D.lgs. 33/2013, invece, (cioè gli enti pubblici economici e gli ordini professionali; le società in controllo pubblico; le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni) devono adottare “misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

In conclusione, le società in controllo pubblico e gli enti pubblici economici sono caldamente invitate ad adottare il **Modello 231/01** (compreso l’**Organismo di Vigilanza**) e ad integrarlo con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge n. 190/2012.

Anche le società a partecipazione pubblica non di controllo, così come gli enti di diritto privato a partecipazione pubblica non di controllo, sono comunque invitate ad adottare il Modello 231/01, tanto che le pubbliche amministrazioni partecipanti devono promuoverne l’adozione.

La società Unirelab s.r.l. negli anni precedenti all’emanazione delle linee Guida ANAC adottate con delibera n. 1134 del 08 Novembre 2017, ha adottato oltre al Modello 231/01 anche il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Per il triennio 2018-2020, Unirelab srl ha adottato, in conformità alle determinazioni ANAC, il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001 integrato

con le misure di prevenzione della corruzione L. 190/2012, comprensivo, altresì, della sezione dedicata alla Trasparenza D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

In conformità a quanto previsto della legge 06 Novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione, l’Autorità con determinazione n. 1074 del 21.11.2018 ha adottato l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA).

Esso costituisce atto di indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa.

Unirelab srl Unipersonale in continuità con il P.N.A. 2018 e con i precedenti Aggiornamenti adotta anche per il Triennio 2019 -2021 il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001 integrato con le misure di prevenzione della corruzione l.190/2012, con apposita sezione dedicata alla Trasparenza D.lgs n. 33/2013 e s.m.i..

Si rappresenta che per la stesura e l’integrazione del presente documento si è tenuto conto, oltre che delle disposizioni contenute nel D.lgs dell’08 Giugno 2001 n. 231 e s.m.i. nella “Legge Anticorruzione 190/2012”, anche delle seguenti normative:

“Linee Guida” per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 08.06.2001, n. 231. Approvate da Confindustria il 7 Marzo 2002 (aggiornate al Marzo 2014);

Il **“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità** e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a norma dell’art.1, comma 63, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”, approvato con il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235;

La Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio;

Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni, i reati definiti dalla Legge Anticorruzione (L.

190/2012 e s.m.i.) e tutti i reati disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale;

Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle **Amministrazioni Pubbliche;**

Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in base alla legge 190/2012 e approvato da CIVIT;

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi dell'art 7 c 1 della legge 190/2012 e dell'art 43 del Dlgs 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016;

Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33: Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni;

Le **“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità** di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”, contenuto nel Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

Il **“Regolamento recante il codice di comportamento per i dipendenti pubblici”** approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, in attuazione dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, nella versione sostituita dalla Legge n. 190 del 2012;

Determinazione ANAC n. 6 del 28 4 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd Whistleblower)”,

Determinazione ANAC n. 8 del 17 Giugno 2015 “Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e

degli enti pubblici economici”;

Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 – Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;

La Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (**di seguito D.Lgs n. 97/2016**);

Determinazione ANAC n. 831 del 03.08.2016 – Determinazione di Approvazione definitiva del Piano Anticorruzione 2016;

Delibera ANAC n. 833 del 03 Agosto 2016 – Linee Guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili;

Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Delibera ANAC n. 1309 del 28 Dicembre 2016 – Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti dell’accesso civico di cui all’art 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013;

Le modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 aggiornato con correttivi dal Dlgs n. 56 del 2017.

Il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell’art. 1 della Legge n. 190 del 2012 e recepito nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (in appresso “disciplina trasparenza” **come modificato dal D.lgs n. 97/2016**;

Delibera ANAC n. 241 del 08 Marzo 2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art 14 del Dlgs n. 33/2013” obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, e i titolari di incarichi dirigenziali, come modificato dall’art 13 del D.lgs. 97/2016;

Delibera ANAC n. 1208 del 22 Novembre 2017 – Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;

Circolare n. 2/2017 Dipartimento della Funzione Pubblica del 30 Maggio 2017. Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA);

Determinazione ANAC n. 1134 del 08.11/2017 Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;

Legge 30.11.2017 n. 179, Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018 – Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.

PREMESSA

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., come poi modificato dai d.lgs. nn. 61/2002, 113/2002 231/2007, 81/2008, 121/2011 e 109/2012, dai D.P.R. n. 115/2002 e 313/2002 e dalle leggi nn. 7/2003, 228/2003, 62/2005, 262/2005, 7/2006, 38/2006, 123/2007, 48/2008, 94/2009, 99/2009, 116/2009, 191/2009, 183/2011, 10/2012, 190/2012 e 125/2013, ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, in forza della quale l’ente non risponde del reato commesso, dalle persone fisiche ma di un autonomo illecito

amministrativo, riconducibile ad una carenza organizzativa tale da rendere possibile la commissione del reato.

Nonostante la qualificazione formale della responsabilità come amministrativa, l'analisi delle modalità di accertamento dell'illecito amministrativo e la struttura dello stesso rivelano indici inconfondibili di uno stretto parallelismo con la disciplina del reato.

Non solo, infatti, è utilizzato lo strumento del processo penale, ma l'accertamento della responsabilità e l'applicazione delle sanzioni sono affidate al giudice penale competente a conoscere il reato presupposto (art. 36).

Le regole del procedimento sono quelle del codice di procedura penale, in quanto compatibili (art. 34) e l'ente è equiparato all'imputato (art. 35).

Il decreto si applica agli «enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica» (art. 1 comma 2) e, di recente, la Suprema Corte (Cass. pen., sez. III, 20 aprile 2011, n. 15657), mutando il proprio orientamento, ha affermato, al fine di evitare censure di irragionevolezza e disparità di trattamento, che, non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma ad una implicita inclusione di esse nell'aria dei destinatari della norma.

La responsabilità del soggetto collettivo è configurarle in presenza di requisiti oggettivi e soggettivi.

Dal punto di vista oggettivo, si richiede la presenza di un reato che sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente (5 comma 1).

I reati fonte della responsabilità sono tassativamente indicati dal decreto agli artt. 24 e ss., e, a causa di numerosi interventi legislativi, il catalogo è ora molto più ampio di quanto fosse in origine.

Con il termine **corruzione** si intende la definizione del fenomeno contenuta nel PNA

non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari . Occorre cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

La Legge n. 190 del 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e i provvedimenti normativi a essa collegati – d.lgs. n. 33 del 2013, d.lgs. n. 39 del 2013 e d.P.R. n. 62 del 2013 – hanno disegnato un quadro organico di strumenti e soggetti volto a rafforzare l’effettività delle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, anche tenuto conto degli orientamenti internazionali in materia.

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” ha trasferito interamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha stabilito la “revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, relativamente alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016. Tale documento fornisce indicazioni integrative, chiarimenti e indirizzi metodologici per l'attuazione della disciplina anticorruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dei relativi documenti di aggiornamento, recependo anche in conformità a tali indirizzi metodologici, i successivi orientamenti espressi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

La stessa ANAC ha provveduto ad aggiornare il PNA, con la già citata Delibera Anac n. 1208 del 22 novembre 2017, nella quale, oltre a occuparsi di alcune realtà specifiche ha formulato una valutazione sulla redazione sull’attuazione dei Piani triennali delle diverse amministrazioni.

In conformità a quanto previsto L’ANAC con determinazione n. 1074 del 21 Novembre 2018 ha adottato l’Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA).

Per i reati previsti dalla normativa anticorruzione il modello adotta una specifica sezione, denominata **“Misure Integrative di Prevenzione della Corruzione, comprensiva della sezione dedicata alla Trasparenza”**.

Il presente documento è stato adeguato al contesto societario ed organizzativo di Unirelab srl Unipersonale.

Sez II

IL MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Quadro normativo

Il D.Lgs. 231/2001 prevede la configurabilità di alcune responsabilità amministrativa dell’ente:

Ed in particolare:

-i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e, precisamente: i reati di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), Concussione (art. 317 c.p.), Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.), Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), Truffa (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.), Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), Frode informatica (640-ter c.p. - se commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico), di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01;

- i delitti informatici ed il trattamento illecito di dati (arti. 49.1 -bis, 615-ter, quater, quinquies, 617 quater, quinquies, 635-bis, ter quater, quinquies, 640- quinquies c.p.), di cui all'articolo 24-bis del D.lgs. 231/01;

- i reati c.d. di falso nummario, quali il reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473, 474 c.p.), di cui art. 25-bis del D.lgs. 231/01;

- i reati societari, e precisamente le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.), impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), omessa

comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638. commi 1 e 2, c.c.), di cui all'art. 25-ter del D.lgs. 231/01;

- i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, di cui all'art. 25-quater del D.lgs. 231/01;

- le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, ex. art. 583-bis c.p., previste dall'art. 25-quater, 1 del D.lgs. 231/01;

- i delitti contro la personalità individuale, e precisamente la riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), la prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), la pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), la detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), la pornografia virtuale (art. 600- quater. 1 c.p.), le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (art. 600-quinquies c.p.), la tratta di persone (art. 601 c.p.), l'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), previsti dall'art. 25-quinquies del D.lgs. 231/01;

- i reati di abuso di mercato, e precisamente il reato di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II del testo unico di cui al D.lgs 58/98, di cui all'art. 25-sèsies del D.lgs. 231/01;

- alcune fattispecie di reato qualora assumano carattere "transnazionale", e precisamente l'associazione per delinquere (art. 416 c.p), l'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), le attività volte a favorire le immigrazioni clandestine (art. 12, co 3, 3-bis, 3- ter e 5, del Testo Unico di cui al decreto legislativo

25 luglio 1998, n 286), l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377- bis c.p.), il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Nel 2007 sono stati aggiunti:

l'art. 25-septies che tratta dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 comma terzo c.p.);

-l'art 25-octies ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648, 648-bis e 648-ter c.p.).

Nel 2009 sono stati aggiunti:

-l'art. 24-ter, D.lgs. 231/01 - Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 che tratta di delitti di criminalità organizzata (artt. 416, 416- bis, 416-ter, 630 c.p. e art. 74 DPR 309/90);

-l'art. 25-novies, D.lgs. 23.1/01 - Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99 - che tratta dei reati in materia di violazione del diritto d'autore (L. 633/41);

-un ulteriore art. 25-decies, D.lgs. 231/01 - Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116; che tratta specificamente del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), che, dunque, comporta l'insorgere della responsabilità dell'ente anche ove la fattispecie presenti una connotazione esclusivamente nazionale;

-l'art. 25-bis. 1 - Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009, n.99 che tratta dei delitti contro l'industria e il commercio (artt. 513 e seguenti c.p.).

Nel 2011 sono stati aggiunti:

-art. 25-undecies D.lgs, 231/01 - articolo aggiunto dal D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 – in tema di reati ambientali;

-il comma 4-bis dell'art. 6 D.lgs. 231/01 — comma aggiunto dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 (art. 16) - che attribuisce al Collegio Sindacale, al Consiglio di Sorveglianza ed al Comitato per il Controllo della Gestione la possibilità di svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

Nel 2012:

-è stato aggiunto l'art. 25-duodecies D.lgs. 231/01 - Articolo aggiunto dai D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 - che tratta del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, commi 12 e 12-bis, D.lgs. 286/98);

-è stato integrato l'art. 25 comma 3 D.lgs. 231/01, relativo ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con l'inserimento del richiamo al nuovo art. 319 quater c.p. a seguito dell'approvazione del DDL anticorruzione del 6 novembre 2012 (L. 190/2012, art. 1 co. 77);

-è stata aggiunta la lettera s-bis) all'art. 25-ter comma 1 D.lgs. 231/01 lettera aggiunta dal DDL anticorruzione del 6 novembre 2012 (L. 190/2012, art. 1 co. 77) che integra il già vasto novero dei reati societari disciplinati dall'art. 25 del Decreto con il reato di corruzione tra privati.

Nel 2014:

-E' stato integrato l'art. 25 octies, D.Lgs. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.lgs. n. 231 del 2007, mod. dalla L. 186/2014). La legge ha introdotto il reato di autoriciclaggio (art. 648 ter c.p.).

Nel 2015:

-E' stato modificato ed integrato l'art. 25 undicies con l'introduzione di cosiddetti eco-reati, ovvero i reati di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) modificato dalla legge 22.05.2015 n. 68.

-La legge ha introdotto il reato di inquinamento ambientale art. 452 bis c.p., di disastro

ambientale art. 452 quater c.p., delitti colposi contro l'ambiente art. 452 quinquies, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività art. 452 sexies ed, inoltre, la previsioni di talune circostanze aggravanti di cui all'art. 452 novies c.p..

-E' stato modificato, altresì, l'art. 25 ter del D.lgs. 231/2001 dalla legge n. 69 del 27.05.2015 che ha apportato delle modifiche al reato di false comunicazioni sociali art. 2621 c.c., introdotto il reato di fatto di lieve entità art. 2621 bis c.c., introdotto il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate art. 2622 c.c.(non riferibile alla società Unirelab s.r.l.).

Nel 2016:

-E' stato inserito nell'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) del D.lgs. 231/2001 che ha introdotto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di all'art. 603 bis c.p..

Nel 2017:

-E' stato inserito nell'art. 25 ter lett. s-bis del D.lgs. 231/2001 con l'introduzione del nuovo reato presupposto di istigazione alla corruzione tra privati.

-E' stato inserito nell'art. 25 terdecies del D.lgs. 231/2001 (razzismo e xenofobia).

La responsabilità dell'ente sorge nell'ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o vantaggio della società

Interesse di chi commette reato è quello di procurare con il suo comportamento dei benefici all'ente per il quale opera, mentre il vantaggio riguarda "l'effettivo beneficio" conseguito dall'ente medesimo.

L'ente risponde dell'illecito amministrativo anche quando non ha conseguito alcun beneficio dalla condotta criminosa purché la stessa fosse finalizzata a procurargli un vantaggio, ovvero quando ha ricevuto un vantaggio sempreché non provi che l'autore del reato ha agito per un interesse esclusivamente personale.

Nel 2018:

Il DDL n. 995/2018 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la P.A., nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, nello specifico l’art 6 – intervenendo sull’art 25, comma 5 del D.lgs 231/2001 – **porta a cinque anni la durata minima e a dieci anni la durata massima della sanzione interdittiva** applicabile agli Enti in caso di responsabilità amministrativa in relazione alla commissione dei delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

La responsabilità dell'ente è autonoma (art. 8), in quanto prescinde dalla punibilità in concreto della persona fisica autrice del reato presupposto. Ciò significa che, per quanto riguarda la sussistenza della responsabilità dell'ente, non ha rilevanza il fatto che l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile, oppure che il reato sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. Qualora, invece, l'estinzione sia intervenuta a causa della amnistia, non si procede nei confronti dell'ente, neanche nel caso in cui l'imputato persona fisica vi abbia rinunciato. In ogni caso, è fatta salva anche per l'ente la possibilità di rinunciare. L'ente può, comunque, rispondere anche del concorso nel reato.

Il legislatore, pertanto, ha sostanzialmente delineato un sistema di responsabilità da "colpa organizzativa" che sorge qualora il fatto criminoso possa ricondursi alla struttura.

Lo stesso strumento normativo ha, però, introdotto un sistema di esimenti per effetto del quale l'ente non può ritenersi responsabile se prova di essere dotato di un adeguato apparato di regole interne.

Dal punto di vista soggettivo, l’ente risponde dei reati commessi dai seguenti soggetti:

-persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell’ente ovvero di una propria unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale

(soggetti apicali);

-persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente (soggetti apicali);

-persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (c.d. soggetti subordinati).

I criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente, però, si differenziano a seconda che il reato sia stato posto in essere da un soggetto in posizione apicale o da un subordinato, data la diversa significatività dell'agire di tali soggetti rispetto all'ente.

L'ente, infatti, non risponde del fatto commesso da un "soggetto apicale" ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza;

L'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/2001 stabilisce che tali modelli di organizzazione devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Per i reati, invece, commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione (c.d. soggetti subordinati), l'ente, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 231/2001, è responsabile «se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza». In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

A tal fine i commi 3 e 4 dell'art. 7 dispongono sia che il modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, sia che per la sua efficace attuazione si richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'onere della prova è, dunque, diversamente regolato a seconda della posizione rivestita dall'autore del reato nell'ambito dell'organigramma dell'ente e la ratio di tale

asimmetria riposa su un dato di comune esperienza: il vertice esprime, normalmente, la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità. In sostanza, per vincere la presunzione di legge l'ente dovrà dimostrare l'intervenuta adozione, prima della commissione del fatto, dei modelli e delle altre misure di cui all'art. 6, nonché (aspetto assai rilevante) l'elusione fraudolenta di tale misure da parte dell'apicale.

Il confronto delle disposizioni in esame rivela, poi, ulteriori profili di asimmetria in materia di confisca: nel caso di commissione del reato presupposto da parte, del personale apicale scatta <comunque> la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato (anche nella forma per equivalente) (art. 6 comma 5). Ciò significa che, a fronte della commissione del reato presupposto da parte di soggetto qualificato ai sensi dell'art. 6, l'ente si trova in ogni caso esposto alla confisca (anche nell'ipotesi che sia possibile dimostrare la totale assenza di responsabilità in capo all'ente). Analogo principio non viene, invece, ripetuto per il caso di commissione del reato presupposto da parte del personale dipendente di cui all'art. 7. In questo ultimo caso, la confisca è disposta - seconda la regola generale di cui all' art. 19 - solo in caso di accertata responsabilità dell'ente con la sentenza di condanna.

Le sanzioni amministrative previste dal decreto (art. 9) sono le sanzioni pecuniarie (arti,10-12) e le sanzioni interdittive (artt. 13-16); queste ultime in particolare consistono:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;

- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nei confronti dell'ente, nei casi di condanna per l'illecito amministrativo, come detto, è sempre disposta (art. 19) la confisca anche per equivalente del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, e può essere disposta, nei casi in cui è stata applicata una sanzione interdittiva, la pubblicazione della sentenza (art. 18).

In particolare, nel caso di concorso fra la responsabilità individuale dell'autore e quella ex D.Lgs. n. 231/2001, la giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cass, sez. II, 22 febbraio 2012, n.20976) ha chiarito che la confisca per equivalente (e, quindi, anche il sequestro ad essa preordinato) può incidere contemporaneamente ed indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha causato, purché non si ecceda nel quantum l'ammontare complessivo del profitto.

Per la determinazione del profitto, infine, le Sezioni Unite (27 marzo 2008, n. 26654) hanno precisato che esso si identifica con il vantaggio economico di <diretta e immediata derivazione causale > al reato presupposto, e che, quindi, si debba escludere l'utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico (quali, ad esempio, quelli del "profitto lordo" e del "profitto netto"). Peraltro, la Corte ha distinto la situazione dell'impresa "criminale" cui si attaglia perfettamente tale nozione ampia di profitto (c.d. reato contratto, dove cioè vi è una vera e propria immedesimazione del reato con il negozio giuridico), da quella dell'impresa "lecita" che soltanto in via episodica abbia debordato nella commissione di un delitto nell'ambito e/o in esecuzione di un rapporto contrattuale sinallagmatico (c.d. reato in contratto, dove la legge penale stigmatizza non la stipulazione contrattuale in quanto tale ma esclusivamente il comportamento tenuto,

nelle trattative o nella fase esecutiva, da una parte in danno di un'altra).

Nella prima ipotesi, secondo il ragionamento delle Sezioni Unite, la legge qualifica come reato già la stipula, del contratto che eventualmente abbia caratterizzato l'attività criminosa, a prescindere dalla sua esecuzione, determinandosi appunto una "immedesimazione" del reato con il negozio giuridico, onde quest'ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, con l'effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta della medesima ed è, pertanto, assoggettabile integralmente a confisca. Nella seconda ipotesi, invece, dove il comportamento illecito penalmente non coincide integralmente con la stipulazione del rapporto contrattuale, ma va ad incidere sulla, fase di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione, è possibile enucleare "aspetti leciti" del relativo rapporto, che è valido tra le parti: in tale evenienza, ai fini della determinazione del profitto sottoponibile a confisca, secondo la Cassazione, non può non essere considerata l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone.

Sez III

Struttura societaria. Finalità e destinatari del modello

La Società UNIRELAB S.r.l. è una società a totale partecipazione del **Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali**, costituita nel 2003 (ex UNIRE).

Organi, oggetto e scopo della Società sono descritti analiticamente nello Statuto, che espressamente si richiama (all. 1).

La struttura organizzativa si individua facilmente attraverso la descrizione contenuta alle pagg. 12-18 della sez. I ("Organizzazione") del Manuale della qualità che espressamente si richiama (all. 3), da cui può evincersi la responsabilità di ogni singola unità lavorativa in base alla funzione e mansione che svolge.

In breve, la Società svolge la sua attività nel settore, della diagnostica di laboratorio per l'industria ippica per conto sia dell'ente proprietario sia di privati (tossicologia, genetica identificativa e patologia dei cavalli, tossicologia dei fantini), nonché nell'ambito della gestione di centri ippici e sportivi o dell'organizzazione di aste di cavalli, e si articola attualmente in due sedi, una in Roma, Via Quintino Sella 42, dove insiste la sede legale e Amministrativa e l'altra in Via Gramsci, 70 Settimo Milanese dove si trovano i laboratori.

La UNIRELAB S.r.l. ha statuito di adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo allo scopo di: a) promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività; b) introdurre un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto ad individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati nel D.Lgs. n. 231/2001; c) introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 nelle specifiche attività emerse a seguito dell'attività di analisi delle aree sensibili; d) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto degli esplicitati principi di controllo; e) istituire un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul concreto funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne il suo aggiornamento.

Alla luce delle recenti linee guida Anac approvate in data 08.11.2017, la società Unirlab srl in ottemperanza al disposto di legge ha provveduto ad adottare misure integrative di quelle già adottate ai sensi del Dlgs 231/2001, mediante l'integrazione del presente modello con la normativa anticorruzione di cui alla legge 190/2012 e s.m.i..

Le regole contenute nel seguente modello si applicano a tutti coloro che svolgono,

anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori ed, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto della Società nell'ambito delle attività emerse come "a rischio". I soggetti ai quali il modello si rivolge sono tenuti, pertanto, a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

I modelli di organizzazione e di gestione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità (o dell'Amministratore unico). L'approvazione del modello costituisce prerogativa e responsabilità esclusiva dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico) della Società, cui compete in via esclusiva, anche su segnalazione e/o previo parere dell'Organismo di Vigilanza, la formulazione di eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie allo scopo di consentire la continua rispondenza del modello alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura della Società.

Con riferimento alla procedura del modello e alla mappa delle aree a rischio, ogni integrazione e/o modifica potrà essere formalmente adottata ed approvata, su segnalazione e/ o previo parere dell'Organismo di Vigilanza, dal Consiglio di Amministrazione (o dall'Amministratore unico).

Consiglio di Amministrazione (o l'Amministratore unico), infatti, pur, con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, mantiene invariate tutte le attribuzioni e responsabilità previste dal codice civile e dallo statuto, a cui si aggiungono quelle relative all'adozione ed efficacia del modello nonché al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza. Quest'ultimo curerà la materiale

realizzazione degli aggiornamenti o integrazione del modello stabilite dal Consiglio di Amministrazione (o dall'Amministratore unico), avvalendosi dell'operatività della struttura interna o, ove strettamente necessario, di consulenti esterni specificatamente incaricati, provvedendo a monitorare la correttezza dei risultati.

L'art. 6 comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 231/2001 dispone che il modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati". L'individuazione degli ambiti in cui possono astrattamente essere commessi i reati implica una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali, volta a verificarne l'astratta configurabilità delle fattispecie di reato indicate nel D.Lgs. n. 231/2001, e l'inidoneità degli elementi di controllo esistenti a prevenirne la commissione.

Le attività di che trattasi devono essere adeguatamente documentate sia sotto il profilo decisionale che sotto il profilo operativo, affinché siano disponibili in qualunque momento informazioni:

- a) sulle ragioni che hanno portato al compimento, ivi compresa la valutazione dei presupposti e della correttezza degli stessi;
- b) sui soggetti che ne presidiano il compimento o forniscono le necessarie autorizzazioni;
- c) sulla concreta attuazione nel rispetto dei presupposti.

Per raggiungere le finalità di cui al D.Lgs. n. 231/2001 è necessario, pertanto, individuare innanzitutto le aree di rischio connesse alle attività e servizi svolti dalla UNIRELAB S.r.l., come descritte nel citato Modello delle qualità.

Sez IV

I reati presupposto rilevanti per la Società

Quanto alla rilevanza delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs, n. 231/2001 (e da fonti esterne nel caso dei c.d. "reati transnazionali"), in riferimento alla specifica attività svolta dalla UNIRELAB S.r.L, è possibile distinguere tra reati "comuni" (reati il cui rischio sussiste per il solo fatto di svolgere una attività in una determinata forma giuridica), e reati "peculiari" (che sono direttamente connessi alla natura dell'attività svolta).

Saranno, pertanto, tralasciati quei reati, la cui commissione, nella normalità delle ipotesi, esula completamente dall'attività svolta dalla Società, quali, a titolo esemplificativo, quelli previsti dagli artt. 25 bis (falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo), 25 bis. 1 (delitti contro l'industria e il commercio), 25 quater (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25 quater (pratiche di mutilazione degli organi, genitali femminili), 25 quinquies (delitti contro la personalità individuale), 25 sexies (abusi di mercato) e 25 nonies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

Reati comuni

Sono da considerare reati comuni quelle fattispecie la cui commissione è possibile per la stessa esistenza in vita della Società e per i quali non si rilevino tuttavia profili di rischio in relazione alle specifiche attività poste in essere dalla Società stessa.

REATI SOCIETARI (art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001: artt. 2621, 2621 bis, 2622, 2625, 2626, 2627, 2628,2629,2629 bis, 2632, 2633, 2635, 2635 bis, 2636, 2637, 2638,2635 c.c.).

In premessa è necessario precisare che:

a) i reati societari prevedono peculiari criteri di imputazione della responsabilità e

l'identificazione delle persone fisiche dalla cui azione può derivare la contestazione alla Società. In particolare si considera solo il requisito dell'interesse e non del vantaggio e la definizione di soggetto apicale è ristretta agli amministratori (categoria nella quale far rientrare tutti gli appartenenti all'organo dirigente dell'ente e quindi anche i consiglieri di amministrazione), ai direttori generali ed ai liquidatori;

b) per alcuni dei reati societari la configurabilità dell'interesse della Società appare puramente teorica in quanto le condotte sembrano orientate più a procurare vantaggi ai soci che alla società (la quale ne risulta per lo più danneggiata nell'integrità del capitale e del patrimonio); il riferimento è in particolare ai reati di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), di illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) e di formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.).

Quanto alle ipotesi ad oggi compatibili con lo status giuridico della UNIRELAB S.r.L, vanno evidenziati i seguenti reati:

Articoli 2621 c.c. – 2621 bis c.c. (lieve entità) 2622 c.c. - False comunicazioni sociali.

Il reato di cui all'art. 2621 c.c. si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico, ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che l'art. 2621 c.c. è stato modificato dalla **LEGGE N. 69 DEL 27.05.2015** (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti

contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Ai fini del D.lgs. 231/2001, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 400 quote.

Art. 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità). - Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo

comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Ai fini del D.lgs. 231/2001, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 100 a 200 quote.

L'art. 2622 c.c., in particolare, è relativo ai casi in cui i comportamenti sopra descritti cagionino un danno patrimoniale alla società, ai soci ed ai creditori.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all'art. 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La giurisprudenza ha delineato nel tempo specifiche ipotesi di falsità rilevante:

1. iscrizione di beni o di operazioni inesistenti all'attivo;
2. iscrizione di debiti inesistenti al passivo;
3. iscrizione di un conto vincolato "aumento capitale sociale " in mancanza di alcun versamento;
4. iscrizione di operazione mai avvenuta;
5. iscrizione di una posta inesistente;
6. iscrizione di crediti inesistenti;
7. iscrizione di partecipazioni azionarie secondo il criterio del costo storico delle azioni anziché secondo quello dell'andamento delle quotazioni di borsa;
8. omessa indicazione di un pegno gravante sui beni della società,

Tali reati non solo sono potenzialmente compatibili, ma tra i reati societari sono quelli che maggiormente possono essere considerati connessi ad una illecita "politica aziendale" con alterazioni sia migliorative che peggiorative della realtà aziendale.

Si precisa che l'art. 2622 c.c. è stato modificato dalla **LEGGE N. 69 DEL 27.05.2015** (False comunicazioni sociali delle società quotate). - Gli amministratori, i direttori

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Ai fini del D.lgs. 231/2001, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 400 a 600 quote.

Art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione.

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei

responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

\Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società revisionata e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.

E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Art. 2625 comma 2 c.c. - Impedito controllo

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, purché venga recato danno ai soci.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. E' procedibile a querela e, in ogni caso, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Si tratta degli ostacoli frapposti, anche tramite false comunicazioni, agli organi ai quali sia espressamente attribuito per legge un potere di vigilanza. Il settore degli appalti pubblici prevede ad oggi controlli da parte dell'autorità di vigilanza all'uopo costituita.

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati La legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha ampliato il catalogo dei reati del D.Lgs 231/2001, introducendo, tra gli altri, il reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c. **Novità introdotte a seguito del D.lgs. n. 38/2017**

La nuova formulazione estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministratore o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con **l’esercizio di funzioni direttive** presso società o enti privati.

Significato, infine, il fatto che nel nuovo testo dell’art 2635 c.c. scompaia il riferimento alla necessità che la condotta **cagioni nocumento alla società** con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.

a)La menzionata norma punisce: salvo che il fatto costituisca più grave reato la condotta degli amministratori, dei direttori generali, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, di società o di enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

b) Il terzo comma dell’articolo 2635 c.c. è sostituito dal seguente: Chi anche per interposta persona, offre, promette o da denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

c) al sesto comma le parole “utilità date o promesse” sono sostituite dalle seguenti: “utilità date, promesse o offerte”.

La seconda novità consiste nell'introduzione dell'art 2635 bis cc che punirà l'istigazione alla corruzione tra privati : chiunque offre o promette danaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili della società, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art 2635 c.c., ridotta di un terzo. Si introduce, inoltre, l'art **2635 ter** c.c. che disciplina le pene accessorie di interdizione temporanea degli uffici.

Le recenti modifiche alla disciplina della Corruzione tra privati, ai sensi del Decreto Legislativo 15 Marzo 2017, n. 38, entrato in vigore il 14.04.2017, hanno determinato novità all'interno dei Reati societari, inerenti l'art 25 –ter, lettera s-bis.

Tale reato è stato modificato attraverso l'inasprimento della sanzione pecuniaria sancita dal Dgs 231/01, che a seguito della norma oscilla tra le 400 e le 600 quote.

- Sanzione pecuniaria: tra euro 103.200,00 e 929.400,00
- Sanzione interdittiva: da 3 mesi a 24 mesi

Il nuovo reato – presupposto di istigazione alla corruzione tra privati art 2635 bis c.c., “fattispecie volta a punire che mira a corrompere figure dirigenziali che operano all'interno di società private” con sanzione pecuniaria determinata fra le 200 e le 400 quote.

- Sanzione pecuniaria tra 51.600,00 e 619.600,00
- Sanzione interdittiva di cui all'art 9 comma 2 tra cui, ad esempio, l'esclusione da

agevolazioni, sospensione o revoca delle autorizzazioni e divieto di contrarre con la P.A.

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24 bis D.Lgs. n. 231/2001; artt. 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter; 635 quater, 635 quinquies e 491 bis c.p.).

Con il potenziamento della sanzionabilità degli enti in rapporto agli illeciti commessi per il tramite di un sistema informatico o specifici programmi, la gestione del sistema informatico e degli accessi allo stesso assume una ulteriore rilevanza. In particolare, possono essere definite sensibili tutte le attività che comportano l'accesso a sistemi informatici della Pubblica Amministrazione o di terzi (es. per la gestione delle informazioni sull'andamento delle commesse).

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24 ter D.Lgs. n. 231/2001).

La rilevanza locale di alcuni fenomeni di criminalità - organizzata porta a considerare alcune tra le ipotesi di reato indicate dall'art. 24 ter come, "comuni" e, precisamente, i reati di associazione per delinquere comune aggravata (art. 416 comma 6 c.p.), di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.), di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.) e, comunque, ogni altro delitto commesso avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. o al fine di agevolare le attività delle associazioni mafiose.

TRUFFA MALVERSAZIONE ED INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI

(art. 24 D.Lgs n. 231/2001: artt, 316 bis, 316 ter, 640 comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter c.p.).

Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato Il reato presupposto si riferisce alla mancata utilizzazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti legittimamente ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee e diretti alla realizzazione

di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse. Deve essere chiarito che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva e non con l'ottenimento del finanziamento.

Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato - Il reato presupposto si riferisce all'indebita percezione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da parte dello Stato, o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee mediante l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione nella presentazione - di informazioni dovute. Il momento consumativo del reato coincide in questo caso con l'ottenimento dell'erogazione. Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla truffa a danno dello Stato di cui all'art. 640 comma 2, n. 1, c.p.

Art. 640 comma 2, n. 1 - Truffa aggravata a danno dello Stato o di altro ente pubblico - Costituisce un'ipotesi aggravata del reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. ed è commessa da chiunque procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, inducendo in errore lo Stato o altro ente pubblico mediante il ricorso ad artifici e raggiri.

Art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Costituisce anch'essa una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 c.p. e non figura autonoma di reato, e l'elemento aggravante è costituito dall'oggetto materiale della frode, cioè da ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, comunque denominate, contributi e sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati. Per la sussistenza del reato, pertanto, è richiesta, come per il reato di truffa, la presenza di artifici e raggiri idonei a indurre in errore l'ente erogatore.

Art- 640 ter - Frode informatica (a danno dello Stato o di altro ente pubblico) - Il reato ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla

quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non il soggetto passivo, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza del medesimo, attraverso la manipolazione di detto sistema o dei dati, informazioni o programmi ad esso pertinenti. Occorre, pertanto, per la sua realizzazione che l'agente procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Le procedure debbono essere attivate in relazione a tutte quelle operazioni che (1) Si traducano in benefici economici derivanti dall'applicazione di norme vigenti, con l'inclusione delle procedure di rendicontazione; (2) si traducano in finanziamenti ad hoc per specifiche operazioni ma anche in strumenti normativi di riduzione del carico fiscale e contributivo (dunque con l'inclusione, ad esempio, degli sgravi contributivi e dei crediti d'imposta).

Tali ipotesi di reato, pur non usufruendo la UNIRELAB S.r.l. in modo sistematico di finanziamenti pubblici, sono in ogni caso rilevanti in ragione dei servizi di manutenzione e riqualificazione dove le relative spese possano essere oggetto di rendicontazione nel quadro di progetti finanziati con fondi pubblici. Quanto sopra alla luce della punibilità del semplice concorso nel reato.

REATI DI RICICLAGGIO RICETTAZIONE E IMPIEGO DI DENARO BENI O

UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25 octies D.Lgs. n. 231/2001: artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.) Tali reati sono in linea di principio inquadrabili quali reati "comuni" per la portata estensiva della nuova formulazione degli illeciti (denaro, beni o altra utilità provenienti da reati non colposi).

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri e si riscontra, soprattutto, a seguito della commissione di reati come l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione dei beni sociali.

Tale reato può avere due diverse conformazioni in quanto può essere commesso

dall'autore del reato principale che poi, da solo, usa i proventi per investirli o immetterli in attività economiche e/o finanziarie, o commesso dal prestatore di servizi di riciclaggio che partecipa anche al reato presupposto.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25 decies D.Lgs. n. 231/2001: art. 377 bis c.p.).

La fattispecie in esame presuppone che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria una persona, quando questa ha la facoltà di non rispondere in un procedimento penale.

. Reati peculiari

REATI DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ' E CORRUZIONE (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001).

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della, corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha apportato numerose e rilevanti modifiche in merito alla disciplina dei reati dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione.

In particolare:

Art 314 – peculato

Tale ipotesi di reato si perfeziona quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria, anche quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. Ad esempio tale forma di

reato si potrebbe configurare nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio faccia uso di carte di credito aziendale concessa per le attività di ufficio per ragioni private.

Essendo un reato rilevante esclusivamente ai fini della legge 190/2012, non è necessario che il reato in esame sia compiuto nell'interesse dell'ente, ben potendo sussistere a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nei casi in cui un esponente utilizzi un cellulare di servizio o altri beni aziendali (fuori dei casi di consentito uso promiscuo), o la carta di credito aziendale per scopi privati e che non siano in alcun modo riconducibili a quelli della società, ovvero si faccia rimborsare spese proprie a carico della società senza averne titolo, ovvero si appropri di denaro contante avendo gestione della cassa.

Art. 317 — concussione

La fattispecie di concussione è stata fatta oggetto di uno sdoppiamento quanto alle due condotte precedentemente contemplate dall'articolo 317 del codice penale, che ora contiene il riferimento. alla sola, condotta della costrizione (e non anche a quella dell'induzione, oggetto di un'autonoma norma incriminatrice, l'articolo 319-quater del codice penale, introdotta dalla nuova legge). La novellata fattispecie incriminatrice, pertanto, punisce la condotta, del pubblico ufficiale che abbia generato un effetto di costrizione, nei confronti del privato e, che, in virtù dei suoi poteri autoritativi) abbia determinato il metus publicae potestatis.

Art. 318 c.p. - corruzione per esercizio della funzione.

Una radicale innovazione apportata dalla riforma introdotta con la Legge 190/2012 è rappresentata dalla scomparsa del delitto di corruzione impropria (o "per atto d'ufficio") ex art. 318 c.p., e dalla contestuale introduzione, sempre nell'art. 318 c.p., della nuova fattispecie di "corruzione per l'esercizio delle funzioni". Prima della modifica introdotta .dalla legge 6 novembre 2012, n, 190, l'art. 318 c.p., originariamente intitolato

“Corruzione per un atto d’ufficio” (c.d. corruzione impropria) puniva la condotta del pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceveva, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli era dovuta, o ne accettava la promessa, nonché la condotta del pubblico ufficiale che riceveva la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

Per effetto della novella, il nuovo art. 318 C.p., ora rubricato “Corruzione per l’esercizio della funzione”, punisce il pubblico ufficiale che, per (l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La riforma ha eliminato, pertanto, il riferimento al compimento di “atti”, spostando l’accento sull’esercizio delle “funzioni o dei poteri” del pubblico funzionario, consentendo la repressione del fenomeno dell’asservimento della pubblica funzione agli interessi privati, laddove la dazione del denaro o di altra utilità non è correlato al compimento o all’omissione o al ritardo di uno specifico atto, ma alla generica attività, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto. In altre parole, la nuova figura delittuosa svincola la punibilità dell'agente dalla puntuale individuazione di uno specifico atto (o condotta) oggetto dell'illecito mercimonio, presentando così un ambito di applicazione più ampio rispetto alla previgente figura della corruzione impropria.

Art. 319 c.p.- corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio

L’art. 319 c.p., ancora oggi disciplinante la figura della corruzione propria prevede la punibilità del pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Art. 319 - ter c.p. - corruzione in atti giudiziari

La legge n. 190/2012 ha novellato, altresì, l'art 319 ter c.p. prevedendo un aumento di pena in caso di commissione del reato di corruzione in atti giudiziari. In particolare, per effetto delle modifiche intervenute a seguito della entrata in vigore della riforma, il novellato art. 319 ter stabilisce che "qualora i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".

La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 319 ter c.p. diretta a punire la corruzione in atti giudiziari, costituisce un reato autonomo e non una circostanza aggravante dei reati di corruzione impropria e propria previsti dai precedenti artt. 318 e 319 c.p.

Art. 322 c.p. - istigazione alla corruzione

A seguito dell'entrata in vigore della legge 190/2012, è stato novellato, altresì, il reato di cui all'art. 322 c.p. che, attualmente, recita: "Chiunque offre promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica se il pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Con il termine “offerta” si intende l’effettiva e spontanea messa a disposizione di denaro o altra utilità, mentre la “promessa” consiste nell’impegno ad una prestazione futura. Per l’integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio), sì che sorga il pericolo che lo stesso accetti l’offerta o la promessa: non è necessario perciò che l’offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l'utilità promessa, né quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione da parte dell'agente, dello scambio illecito. Secondo la disciplina vigente, l’istigazione alla corruzione è una fattispecie autonoma di delitto consumato e si configura come reato di mera condotta, per la cui consumazione si richiede che il colpevole agisca allo scopo di trarre una utilità o di conseguire una controprestazione dal comportamento omissivo o commissivo del pubblico ufficiale, indipendentemente dal successivo verificarsi o meno del fine cui è preordinata la istigazione.

Art. 319-quater c.p. - induzione indebita a dare o promettere utilità

Il reato di cui all’art. 319 quater c.p. è stato introdotto dalla L. n. 190/2012. Tale nuova fattispecie incriminatrice punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Ai sensi del

secondo comma della richiamata disposizione è punito, altresì, il soggetto passivo che dà o promette denaro o altra utilità.

Tale fattispecie, dunque, richiama il reato ora eliminato dalla c.d. legge anticorruzione di "concussione per induzione", ponendosi in una posizione intermedia tra la concussione e la corruzione. Ed invero, il reato in commento si differenzia dalla concussione sia per quanto attiene il soggetto attivo, che può essere, oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio, sia per quanto attiene alle modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altra utilità, che nell'ipotesi criminosa in questione, consiste nella sola induzione, che per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità.

La condotta di "induzione" richiesta per la configurazione del delitto di "induzione indebita a dare o promettere utilità" di cui all'art. 319 quater c.p., si realizza nel caso in cui il comportamento del pubblico ufficiale sia caratterizzato da un "abuso di poteri o di qualità" che valga a esercitare una pressione o persuasione psicologica nei confronti della persona cui sia rivolta la richiesta indebita di dare o promettere denaro o altra utilità, sempre che colui che dà o promette abbia la consapevolezza che tali utilità non siano dovute.

Ciò premesso, deve precisarsi quanto segue:.

I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della UNIRELAB S.r.l. non rivestono la qualifica soggettiva di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio in ragione dello status societario e delle mansioni svolte, pertanto, tra i reati presupposto indicati dall'art. 25 si profilano come peculiari, in relazione agli eventuali rapporti con la Pubblica Amministrazione, unicamente i reati commessi dai privati contro la stessa e, in particolare, i delitti previsti dagli artt. 318 e 321 c.p. (corruzione per esercizio della funzione), 319 e 321 c.p. (corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter e

321. c.p. (corruzione in atti giudiziari), tutti caratterizzati per l'esistenza di un accordo tra privato e pubblico ufficiale o incaricato di pubblico, servizio avente per oggetto la promessa o la ricezione di denaro o altra utilità, nonché i reati previsti dagli artt. 322 commi 1 e 2 c.p. (istigazione alla corruzione) caratterizzato da una offerta o promessa dello stesso genere non accettata, e art. 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità - introdotto dalla L. 190/2012), caratterizzato dalla induzione a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. Come sopra anticipato, seppur i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della UNIRELAB S.r.l. non rivestono la qualifica soggettiva di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio in ragione dello status societario e delle mansioni svolte, il nuovo reato presupposto di induzione a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 quater c.p. assume rilevanza quale fattispecie suscettibile di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente in quanto la nuova disposizione punisce - come infra specificato - non solo il soggetto attivo del reato, ma anche quello passivo (cfr. art. 319 quater, comma secondo, c.p.).

OMICIDIO COLPOSO. LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001: artt. 589 e.590 comma 3 c.p.).

UNIRELAB S.r.l. svolge attività con elevati rischi di infortuni ai lavoratori.

Pertanto, si procederà all'adozione del modello di organizzazione sulla base delle prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008.

E', in ogni caso, necessario evidenziare che le norme tecniche richiamate dal D.Lgs. n.81/2008 costituiscono punto di riferimento nella consapevolezza, tuttavia, del relativo valore di presunzione in esso contenute, data l'incompatibilità con il nostro sistema

penale della c.d. "prova legale" alla luce del principio del libero convincimento che governa la valutazione delle prove da parte del giudice.

REATI AMBIENTALI (art. 25 undecies D.Lgs. n, 231/2011. - Tra i numerosissimi reati presupposto di natura ambientale introdotti dall'art 2 D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, qualche interesse assumono, per la natura dell'attività svolta dalla Società, quelli in tema di tutela delle acque e in tema di rifiuti, previsti dal D.Lgs. 3 novembre 2006, n. 152 e succ. modificazioni, quali, ad esempio, le fattispecie di: scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in assenza di autorizzazione, o con autorizzazione sospesa o revocata, o in violazione delle prescrizioni imposte, dall'autorizzazione stessa (art. 137 commi 1 e 3); scarico di acque, reflue industriali con superamento dei limiti tabellari per talune sostanze e per sostanze particolarmente pericolose (art. 137 comma 5, primo e secondo periodo); violazione del divieto di scarico sul suolo nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137 comma 11); attività di gestione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 comma 1); realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (art. 256 comma 3); inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di rifiuti o contenute nell'autorizzazione alla gestione della discarica (art. 256 comma 4); violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti (art. 256 comma 5); violazione delle disposizioni concernenti il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 156 comma 6); omessa bonifica (art. 257 commi 1 e 2); trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o senza l'annotazione dei dati (art. 258 comma 4, secondo periodo); traffico illecito di rifiuti (art. 260); falsità nella predisposizione od uso di un certificato di analisi del rifiuto nell'ambito del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis commi 6 e 7) e falsità nella copia della scheda SISTRI che accompagna il trasporto di rifiuti (art. 260 comma 8).

NUOVI REATI AMBIENTALI INTRODOTTI NELL'ART. 25-UNDECIES

(introdotti dalla legge n. 68 del 22.05.2015).

La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente” (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), ha modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/06 ed ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato “Dei delitti contro l'ambiente”), per una buona parte dei quali è previsto l'essere presupposto per la responsabilità amministrativa dell'impresa. Ne è derivata, così, una importante modifica e integrazione dell'articolo 25-undecies del Dlgs 231/01, con data di entrata in vigore 29 Maggio 2015.

Tra i reati introdotti dalla legge n. 68/2015 si segnalano:

Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale). - E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Ai fini del D.Lgs n. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 250 a 600 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale).

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro

ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Ai fini del D.Lgs n. 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 400 a 800 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs. 231/01 per l'azienda.

Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente).

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Ai fini del D.Lgs n. 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 500 quote.

Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti).

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Ai fini del D.Lgs n. 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 300 a 1000 quote.

Art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Ai fini del D.lgs. 231/2001, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 250 a 600 quote.

Sez. V

Sistema delle deleghe, dei controlli e strumenti di supporto alla direzione.

Un'adeguata organizzazione aziendale, a prescindere dalla presenza del modello di organizzazione, "deve prevedere un complesso di strumenti di verifica e controllo, nonché un sistema di deleghe e procure correttamente formalizzato, ma contemporaneamente dotato dei necessari requisiti sostanziali.

E', infatti, necessario tenere conto di una giurisprudenza ormai concorde nell'utilizzare un approccio di tipo funzionalistico all'analisi degli illeciti posti in essere da un ente, atteso che l'organizzazione formale dichiarata può non corrispondere all'organizzazione "di fatto" posta in essere.

Tale approccio è palesemente richiamato dallo stesso D.Lgs. n. 231/2001 con l'utilizzo di formule generali e fattuali, nella definizione di "soggetto apicale" (soggetti che anche di fatto esercitano il controllo e la gestione dell'ente) e "soggetto sottoposto" (persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza, a prescindere quindi dalla forma, del rapporto di cui all'art. 5).

Pertanto, i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione. Il sistema di deleghe e procure, da intendersi nella sua accezione normativa, deve essere caratterizzato da elementi di certezza, congruità e pertinenza (da valutarsi in relazione all'articolazione della società ed alle mansioni e competenze della persona). In particolare, tutti coloro che sono autorizzati ad intrattenere rapporti con le PP.AA. devono essere muniti di apposita delega ed anzi l'identificazione di tali soggetti è per definizione attività sensibile oggetto di specifiche regole generali, procedure di dettaglio e flussi qualificati di informazioni. Il sistema di deleghe e procure deve essere oggetto di monitoraggio e aggiornamento.

L'organizzazione interna deve essere caratterizzata dall'efficienza e dalla proporzionalità

del sistema dei controlli rispetto all'effettiva articolazione della società.

A tal fine costituiscono, con uguale rilevanza, componenti di tale sistema ai fini dell'efficace attuazione del modello di organizzazione:

- 1) i controlli incrociati tramite il frazionamento, ove opportuno e possibile, delle attività sensibili;
- 2) la presenza di flussi informativi qualificati, anche preventivi, nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (per flussi qualificati si intendono flussi informativi a contenuto determinato e specificamente previsti dalle procedure);
- 3) la validazione dei processi decisionali o operativi da parte di soggetti esterni all'uopo incaricati, e dotati di specifiche competenze attinenti al contenuto dell'operazione di volta in volta rilevante;
- 4) gli strumenti di supporto alla direzione, tra i quali assumono un ruolo rilevante l'Organismo di Vigilanza e Controllo, il Collegio sindacale, come previsto dalle norme di legge applicabili, e la Società di revisione del bilancio, come previsto dallo Statuto.

Sez.VI

Mappatura delle aree di rischio

Nella presente sezione vengono individuati i principi generali e le strategie aziendali relativamente alle attività sensibili, ossia quelle nel cui contesto è possibile la commissione di uno o più dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, in ordine alle quali la Società, attraverso il sistema delle deleghe e procure, può esercitare adeguati controlli.

Ogni attività sensibile dovrà avere ove non sussistenti procedure esecutive pertinenti alla attività stessa, in un quadro sistematico coerente con le strategie e gli obiettivi della UNIRELAB S.r.l.

In particolare, costituiranno punti di riferimento:

1. gli esiti derivanti dall'esame e dalla classificazione dei reati presupposto;
2. il sistema di deleghe e procure;
3. i sistemi di controllo identificati (controlli incrociati, validazione esterna, flussi qualificati verso l'Organismo di Vigilanza, e Controllo, controlli previsti da norme di legge);
4. il principio di tracciabilità delle informazioni e delle decisioni: dove non indicato diversamente si presuppone che le attività trovino riscontro scritto e i relativi documenti siano conservati in ordine cronologico.

Ogni attività sensibile della Società deve essere identificata dagli uffici interni, nel modo che segue:

- a) inquadramento generale;
- b) specifiche operatività al fine della individuazione del rischio-reati;
- c) fasi di operatività per una corretta procedura di dettaglio utile per una più corretta vigilanza.

La Società dovrà coordinarsi con i propri organismi di vigilanza, e ciò per assicurare un adeguato controllo sulle procedure.

Fermo restando la facoltà per l'Organismo di Vigilanza e Controllo di predisporre, in via esclusivamente operativa, procedure di dettaglio e protocolli al fine di assicurare una corretta applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, il presente modello tratterà le seguenti attività sensibili, specificandone dunque l'inquadramento generale, il campo di applicazione e partitamente le aree di rischio:

- A) attività di approvvigionamento;
- B) attività commerciale e di erogazione di servizi;
- C) attività di gestione finanziaria;

- D) attività di gestione amministrativa;
- E) attività di valutazione e gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici;
- F) attività relativa ai rapporti con enti pubblici per richieste di autorizzazioni e in occasione di ispezioni;
- G) attività, di gestione dei processi informatici;
- H) attività di gestione delle risorse umane;
- I) apparato disciplinare e sanzionatorio relativo al personale;
- L) attività antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- M) attività di monitoraggio incarichi a soggetti esterni;
- N) attività di gestione del contenzioso giudiziale.

A) Attività di approvvigionamento

La scelta dei fornitori e la gestione dei rapporti con gli stessi sono attività che comportano in modo diretto ed indiretto la potenziale commissione di reati.

Nello specifico:

1. le spese per forniture di prodotti o servizi possono essere funzionali all'ottenimento di erogazioni pubbliche ed in quanto tali strumentalizzate (anche ma non solo tramite la falsificazione) al fine di commettere il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
2. dato il contesto socio-economico e la previsione della punibilità anche nel concorso del reato, assumono rilevanza anche i c.d. reati associativi nell'accezione identificata in sede di classificazione dei reati presupposto;
3. quanto all'acquisto di beni strumentali, rileva il rischio di contestazione dei reati di riciclaggio e reimpiego;
4. nell'ambito dei rapporti con i fornitori rileva il nuovo reato di corruzione tra privati di

cui all'art. 2635 c.c. (introdotto dalla L. 190/2012), atteso che in tale ambito si può astrattamente ipotizzare, da parte del personale della Unirelab s.r.l., la promessa di una qualche utilità in cambio di vantaggi di vario tipo;

5. nell'ambito dei rapporti con i fornitori rileva il reato di concussione di cui all'art. 317 c.p., in quanto nell'ambito di una procedura di selezione per l'affidamento di un servizio o l'acquisto di un bene l'amministratore unico o il personale di Unirelab s.r.l. può costringere il legale rappresentante o un soggetto apicale di un potenziale fornitore alla consegna di una somma di denaro o altra utilità per favorirlo nell'aggiudicazione della fornitura;

6. nell'ambito dei rapporti con i fornitori rileva il reato di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 c.p., in quanto nell'ambito di una procedura di selezione per l'affidamento di un servizio o l'acquisto di un bene il legale rappresentante o un soggetto apicale di un potenziale fornitore consegna una somma di denaro o altra utilità all'amministratore unico o al personale di Unirelab s.r.l. per favorirlo nell'aggiudicazione della fornitura e questi ultimi rifiutano.

Si deve inoltre evidenziare come la corretta gestione del rapporto con i fornitori esiga la pubblicazione del presente modello, in quanto esso assolve anche a una funzione sociale.

Aree di rischio:

Truffa aggravata ai danni dello Stato

Reati in tema di erogazioni pubbliche

Riciclaggio e reimpiego

Reati societari

Corruzione tra privati

Istigazione alla corruzione tra privati

Concussione

Concussione per l'esercizio della funzione

Istigazione alla corruzione

Campo d'applicazione

Materiali

Servizi

Prestazioni professionali

Appalti e subappalti

Affidamento in concessione

Tale attività è caratterizzata da una serie di passaggi logico-operativi.

Suo presupposto è la presenza di una fase di "Valutazione e qualificazione dei fornitori". Sotto questo profilo l'obiettivo delle procedure è quello di dare fluidità e tracciabilità del quadro vigente e della concreta applicazione dei vincoli imposti all'attività della Società stessa.

Ulteriore obiettivo è quello della pubblicizzazione del Codice Etico (all. 4) e la preventiva adesione allo stesso da parte dei fornitori qualificati, nell'ambito della funzione anche sociale che il modello di organizzazione è chiamato ad assolvere.

I principi di trasparenza, efficienza ed economicità devono guidare anche la fase propedeutica all'assegnazione di appalti di lavori, forniture e servizi, procedendosi, ove possibile, ad una programmazione annuale e/o pluriennale della stessa.

Inoltre, tramite il regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture (all. 5), vengono individuate le soglie economiche per la fase di selezione del contraente prevedendo l'evidenza pubblica o comunque la procedura comparativa come regola di acquisizione; in tale regolamento vengono precisati:

l'indicazione dei soggetti che gestiranno la procedura di selezione con indicazione dei

ruoli decisionali e operativi;

l'inquadramento dell'oggetto dell'appalto con riferimento ad eventuali categorie già oggetto di procedure di validazione e qualificazione dell'appaltatore e con riferimento alle modalità di contrattazione;

- le modalità di chiamata dei potenziali contraenti;
- le modalità di determinazione del prezzo e le relative condizioni di pagamento;
- le modalità di selezione del contraente;
- l'obbligo di motivazione della scelta del contraente;
- la pubblicizzazione della scelta del contraente; -
- ogni altra disposizione operativa per conformare l'operato della società, organismo di diritto pubblico, alle previsioni del Codice degli Appalti, del relativo regolamento e della normativa comunitaria in materia.

Dovrà prevedersi un flusso qualificato di informazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.

Quanto alla successiva fase di "Gestione ed emissione dell'ordine", essa deve inserirsi con fluidità e raccordarsi con le fasi precedenti e con il passaggio dagli organismi di controllo deputati alla validazione, che deve essere intesa come condizione di procedibilità.

In ossequio al principio di tracciabilità, deve essere segnalata l'eventuale contestualità tra accettazione del contraente e ordine (c.d. ordine istantaneo che può trovare la propria forma nel contratto stesso con l'operatore), quale forma alternativa allo scambio di comunicazioni che preveda l'accettazione espressa del contraente a seguito del ricevimento dell'ordine.

Oltre alle verifiche previste per legge sull'assenza di cause ostative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere esperite tutte le verifiche necessarie ad

accertare l'assenza di collusioni o connessioni del contraente con organizzazioni criminali o singoli soggetti ad esse riferibili, nel rispetto delle normativa vigente.

La coerenza tra richiesto, ordinato ed effettivamente ottenuto deve trovare conferma nella fase di "Ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni".

Potranno essere previsti controlli sistematici attraverso reports periodici sull'esito delle attività svolte da mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.

Quanto, infine, al raccordo tra l'attività di approvvigionamento e quelle di tipo amministrativo e finanziario, esso è assicurato dalla fase di "Ricevimento della fattura passiva; contabilizzazione ed avvio al pagamento", per la quale la Società deve attivare efficaci controlli sulla veridicità e correttezza formale e sulla coerenza con le condizioni di pagamento stabilite.

B) Attività commerciale e di erogazione servizi

L'attività commerciale e di erogazione dei servizi assumono un significato peculiare in relazione alle attività svolte dalla UNIRELAB S.r.l. (cfr. art. 4 Statuto) e allo status giuridico della Società stessa.

Sono da ricomprendere in essa:

1. le attività di gestione dei rapporti con il committente unico in occasione dell'affidamento dei servizi, sia sotto il profilo della valutazione preventiva e della programmazione, che sotto il profilo del raggiungimento e mantenimento dei livelli di servizio concordati;
2. le variazioni rispetto alle condizioni di affidamento dei servizi in relazione ad attività, tempi e costi;
3. il rapporto con la committenza nei casi in cui le attività svolte siano finanziate con strumenti di finanziamento pubblico;
4. compatibilità dei servizi oggetto di affidamento con le finalità statutarie in virtù dello

status giuridico della UNIRELAB S.r.l.

Aree di rischio:

- Truffa aggravata a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Reati societari in quanto finalizzati alla falsa rappresentazione delle condizioni della -
- Società mediante la valorizzazione dei servizi resi;
- Corruzione tra privati;
- Istigazione alla corruzione tra privati,

Altri reati connessi alle caratteristiche peculiari della Società.

Campo d'applicazione

Rapporti con la committenza in relazione ai servizi resi dalla Società (proposta/offerta);

- Contrattazione con il Socio unico finalizzata alla stipula di contratti di servizio;
- Contatti con il Socio finalizzati alla valutazione dell'affidamento di ulteriori servizi in - rapporto di convenzione o alla modifica del contratto in essere;
- Contatti con il Socio finalizzati alla valutazione di eventuali modifiche statutarie per l'ampliamento dei servizi erogabili e delle modalità di erogazione;
- Erogazione del servizio e fatturazione.

Relativamente a tutte le attività suddette dovranno applicarsi le seguenti regole:

- trasparenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con terzi al fine di prevenire qualsiasi evento corruttivo, anche con riferimento al divieto di offrire o accettare doni o altre forme di liberalità, e l'obbligo di comunicare con immediatezza all'Organismo di Vigilanza e Controllo eventuali anomalie in proposito;
- obbligo di valutazione preventiva e di motivazione in caso di proposte di revisione o ampliamento dei contratti in essere inviate o ricevute;
- identificazione dei soggetti incaricati di controllare, antecedentemente alla fatturazione, la coerenza tra attività svolte e livelli di servizio e tra costi sostenuti e costi

fatturati; formalizzazione delle forme di controllo compatibilmente con le risorse aziendali disponibili e prevedendo eventualmente flussi qualificati preventivi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.

In coerenza con i principi di trasparenza e motivazione il cui rispetto deve caratterizzare l'attività della UNIRELAB S.r.l. affinché possa essere documentata la sostenibilità giuridica dei rapporti con la committenza, può essere opportuna la creazione di un sistema di supporto alle decisioni tale da corredare tutti quegli elementi e documenti che siano in grado di orientare e rendere giuridicamente sostenibili le decisioni e le prassi operative.

In tale sistema dovranno in particolare convergere:

norme di legge e di regolamento applicabili;

- circolari di interpretazione autentica;
- giurisprudenza rilevante;
- corrispondenza con la committenza in grado di orientare i rapporti futuri con lo stesso committente (ivi comprese eventuali contestazioni o i c.d. "verbali in contraddittorio");
- pareri richiesti a consulenti esterni.

La dimensione strategica della Società (cfr. Statuto) offre alla stessa un'ampia facoltà di scelta rispetto agli obiettivi da raggiungere. In ogni caso, dette scelte devono essere orientate sulla base dei seguenti criteri:

- a) economicità e redditività delle attività e dei servizi;
- b) trasparenza nell'identificazione delle opportunità da perseguire, anche tramite la predisposizione di schede di evidenza che attestino la loro sostenibilità giuridica ed operativa. Quanto sopra, nel rispetto del principio di motivazione per eventuali scelte che possano apparire "anomale" rispetto alle politiche normalmente perseguite.

Più specificamente, in ordine ai servizi resi e di cui all'oggetto sociale, dovranno essere

osservate le procedure che gli uffici competenti dovranno adottare supportati da periodici report che formeranno oggetto di valutazione circa gli esiti da parte dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.

I servizi resi dalla Società devono avere quali punti cardine per il loro buon fine:

1. appropriata conformità delle norme alla natura della Società in relazione alle attività e servizi resi (cfr. in proposito, lo Statuto);
2. prevenzione di infortuni e malattie professionali in una logica di miglioramento continuo quanto a gestione e performance;
3. valutazione delle opportunità per il perseguimento degli obiettivi;
4. corretta rappresentazione delle singole attività e servizi per ogni singolo settore operativo; e sull'effettivo impegno di mezzi e personale, anche con la previsione di flussi qualificati nel confronti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo;
6. sistemi formalizzati di monitoraggio delle attività svolte con particolare riferimento alle eventuali fasi di progettazione;
7. osservanza del principio di motivazione e sostenibilità giuridica per eventuali variazioni in corso d'opera di attività, tempi e costi;
8. formalizzazione dei soggetti con potere di vigilanza e controllo sulle modalità di erogazione dei servizi, nonché dei soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione.

C) Attività di gestione finanziaria

Per attività relative alla gestione finanziaria si intendono quelle attività che comportino la disponibilità e l'utilizzo di risorse finanziarie riferibili alla UINIRELAB S.r.l.

Si deve notare che la gestione ed il controllo dei flussi finanziari costituiscono condizione di efficacia del presente modello. Per la Società tali attività rivestono particolare importanza in quanto funzionali alla possibile commissione di reati.

Aree di rischio:

- Reati di corruzione
- Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Truffa aggravata a danno dello Stato o di altro ente pubblico
- Reati in tema di erogazioni pubbliche

Reati societari

- Corruzione tra privati
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Reati associativi
- Riciclaggio e reimpiego
- Peculato

L'obiettivo è quello di prevenire/ridurre i rischi connessi a:

- registrazioni contabili mancanti di idonea documentazione
- appropriazione indebita di fondi aziendali
- iniziative politiche e di gestione finanziaria improprie
- impiego di disponibilità liquide per finalità diverse da quelle lecite o in ogni caso attinenti all'attività della Società.

Campo d'applicazione

- gestione dei flussi finanziari
- gestione dei fondi aziendali
- impiego di disponibilità liquide.

In ordine al punto sub 1), le principali attività sono:

Gestione pagamenti - Le procedure (v. infra) devono garantire il rispetto di almeno i seguenti requisiti minimi, accompagnati da idonei strumenti di verifica e da flussi qualificati nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo:

- a) presenza di uno scadenziario analitico delle posizioni debitorie con verifiche sull'anagrafica del fornitore, sulla congruità delle operazioni e sull'avvenuta maturazione del diritto al pagamento della fornitura o prestazione;
- b) regole formalizzate sull'utilizzo dei mezzi di pagamento, sulla loro custodia/protezione e sui soggetti autorizzati ivi compresi gli strumenti di on line banking;
- c) regole formalizzate relative alla creazione di eventuali casse, sulla custodia/protezione e sui soggetti autorizzati;
- d) regole formalizzate relative alla gestione dei rapporti con le banche, ivi compresa la negoziazione delle condizioni applicate.

Gestione incassi Le procedure di incasso assumono valore peculiare in quanto consistono nella sostanza in trasferimenti finanziari da parte del Socio controllante. Pertanto, l'attenzione si deve concentrare sulla correttezza dei presupposti che sono alla base dell'affidamento dei servizi, sulla corretta erogazione degli stessi e sulla rendicontazione.

In ordine al punto sub 2), occorre precisare che, ove sia necessario il ricorso a fonti di finanziamento diverse da quelle derivanti dai servizi erogati al Socio unico o a terzi, il Consiglio di Amministrazione è responsabile delle valutazioni economico comparative per la selezione delle più idonee fonti di finanziamento. L'inizio della fase di valutazione e le eventuali decisioni devono essere oggetto di flussi qualificati preventivi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.

Sono escluse quelle attività riguardanti finanziamenti relativi a contributi, sovvenzioni, finanziamenti di erogazione da parte dello Stato o altro ente pubblico o dalla Unione Europea, ivi compresa la formazione, in quanto regolamentate ex lege.

D) Attività di gestione amministrativa

Si deve, anche in relazione alle attività di gestione economico-amministrativa, tenere conto della peculiarità di UNIRELAB S.r.l. (cfr., in proposito, Statuto e il Manuale della qualità).

L'attività amministrativa impone un sistema di controlli esercitato mediante la produzione di reportistica e aggiornamenti periodici sulla situazione finanziaria.

Aree di rischio:

Reati di corruzione

- Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Truffa aggravata a danno dello Stato o di altro ente pubblico
- Reati societari
- Corruzione tra privati
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Peculato

Campo d'applicazione

Tutte le attività, di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relative, in particolare, a:

- Bilancio
- Controllo di gestione
- Budget preventivo annuale e pluriennale
- Reports periodici

Per una corretta applicazione del presente modello sarà opportuno, che con scadenza periodica gli uffici competenti redigano relazione analitica sulla strutturazione del piano dei conti, descrivendo per ogni conto il regolamento di utilizzo dello stesso.

In occasione di tali attività, saranno identificati i soggetti operanti sul sistema gestionale

informatico, autorizzati ad operare aggiunte, modifiche o cancellazioni sulle voci che compongono il piano dei conti o ad altre operazioni relative alla gestione contabile.

Devono essere individuati i locali e gli archivi dove trovano collocazione i documenti cartacei relativi alla contabilità generale.

Il sistema di controllo dovrà seguire le seguenti linee procedurali:

- identificazione di chi emette e/o registra la fattura attiva e di chi registra la fattura passiva;
- tracciabilità ed autorizzazione preventiva per tutte le operazioni di emissione di note a credito e note a debito;
- tracciabilità e riconducibilità univoca delle fatture passive eventualmente relative a spese eleggibili ai fini di agevolazioni, finanziamenti o contributi pubblici (tale operazione è volta ad evitare che lo stesso costo venga rendicontato su più progetti);
- tracciabilità ed autorizzazione preventiva per ogni operazione di prima nota che sia priva di documenti giustificativi (comprehensive ma non limitate a "scritture di storno", "scritture di rettifica e integrazione").

Deve essere garantito il rispetto dei seguenti principi generali nella redazione del bilancio:

- verifiche del rispetto della legislazione vigente;
- controlli sull'applicazione dei principi contabili nazionali ed internazionali;
- decisioni sui valori delle poste valutative del conto economico e dello stato patrimoniale, improntate sulla base di riscontri oggettivi e documentati, nel rispetto dei criteri di prudenza, veridicità e trasparenza, con riscontro esaustivo nella nota integrativa;
- osservanza delle norme statutarie e di legge per la predisposizione ed approvazione del bilancio.

La redazione di documenti destinati alla comunicazione a soggetti esterni deve essere caratterizzata da:

- obbligo di motivazione, anche con riferimento ad eventuali atti di indirizzo ed alla funzione di controllo analogo;
- autorizzazione dell'Amministratore Unico;
- predisposizione da parte di soggetti all'uopo specificamente incaricati ed in possesso di specifiche competenze;
- previsione di flussi qualificati preventivi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- validazione di soggetti terzi;

Nella gestione dei rapporti della Società con il Collegio sindacale e con la Società di revisione valgono i presenti requisiti generali:

- deve essere prevista la presenza di specifici incarichi per i rapporti con il Collegio sindacale e la Società di revisione, nonché l'attivazione di un apposito protocollo per il controllo dei flussi documentali;
- i membri del Collegio sindacale e la Società di revisione non devono svolgere incarichi di consulenza amministrativa per la Società, dovendo garantire i requisiti di autonomia ed indipendenza previsti dalle norme di legge vigenti;
- devono essere previsti flussi di informazione qualificati nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo relativamente alle indicazioni fornite dal Collegio sindacale e dalla Società di revisione ed ai documenti da essi prodotti, nonché alle attività svolte dalla UNIRELAB S.r.l. al fine di dare riscontro alle indicazioni di tali soggetti.

E) Attività di valutazione e gestione di investimenti e spese realizzati con fondi pubblici

L'attività in oggetto è parte del modello organizzativo della UNIRELAB S.r.l., e ciò a prescindere dall'effettivo utilizzo di incentivi automatici (es. credito di imposta o decontribuzioni) e di finanziamenti pubblici per l'esecuzione di lavori.

Aree di rischio

- Reati di corruzione
- Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Reati in tema di erogazioni pubbliche
- Reati societari

L'obiettivo è quello di prevenire/ridurre il rischio che:

1. le informazioni fornite siano false o incomplete o comunque dirette a conseguire indebitamente l'assegnazione delle erogazioni pubbliche;
2. i contributi, sovvenzioni o finanziamenti siano impiegati in modo difforme da quanto stabilito all'atto della concessione;
3. l'utilizzo di incentivi automatici avvenga sulla base di presupposti non veritieri o oggetto di interpretazione non conforme.

Campo d'applicazione:

- tutte le attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di erogazione da parte dello Stato, o altro ente pubblico, o dalla Unione Europea, ivi compresa la formazione del personale;
- tutte le attività di richiesta (o di utilizzo nel caso di incentivi automatici) di agevolazioni e decontribuzioni.

Istruttoria interna

Fatto salvo il potere decisionale in capo all'Amministratore Unico:

- per ogni ipotesi di utilizzo di erogazioni o agevolazioni deve essere prevista l'identificazione di uno o più responsabili della valutazione;
- per ogni ipotesi di affidamento di progetti deve essere prevista l'identificazione di uno o più referenti interni.

In tutti i casi sopra riportati l'apertura dell'istruttoria interna deve essere accompagnata da preventivi flussi qualificati verso l'Organismo di Vigilanza e Controllo.

I soggetti sopra identificati devono relazionare con l'A.U., il quale si esprime in merito alla fattibilità dell'operazione.

La decisione dell'A.U. deve essere supportata da parere positivo in merito alla utilizzabilità dello strumento ed alla esistenza dei presupposti di legge. L'A.U. può derogare a tale principio con decisione motivata ed acquisito parere preventivo, non vincolante, da parte dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.

Tutta la documentazione, anche in caso di decisione o parere negativo, deve essere correttamente archiviata in apposito fascicolo, al fine di consentire un' accurata verifica nel tempo.

In caso di decisione positiva deve essere prevista la trasmissione del relativo fascicolo all'Organismo di Vigilanza e Controllo.

Presentazione della domanda e gestione del finanziamento; utilizzo dell'agevolazione (se automatica)

Deve essere nominato un "Responsabile di Progetto", il quale provveda alla raccolta, alla verifica, alla gestione ed alla comunicazione della documentazione a supporto e gestisca i rapporti con le pubbliche amministrazioni coinvolte.

Nel rispetto dei principi sopra esposti, le regole per il Responsabile di Progetto devono essere differenti a seconda che le agevolazioni siano soggette o meno ad istruttoria di valutazione.

Il compimento delle operazioni sopra elencate è comprovato dalla compilazione di apposite "Check list di verifica", con la previsione di flussi qualificati nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Sviluppo del progetto (non si applica alle agevolazioni ed incentivi automatici)

Il Responsabile di Progetto si attiva in ordine a tutte le funzioni per ottenere in itinere tutte le informazioni tecniche, economiche e finanziarie, necessarie nei termini previsti dallo strumento di finanziamento utilizzato.

Per ogni progetto deve essere previsto un periodico report di gestione riportante i criteri previsti dal progetto e le osservazioni sul puntuale rispetto di tali criteri.

Nella stessa scheda il Responsabile di Progetto attesta l'avvenuta verifica del rispetto di tutte le procedure funzionali alla corretta gestione (nello specifico almeno: contabilizzazione di eventuali fatture passive, redazione della documentazione contabile e fiscale, rendicontazione dei costi del personale eventualmente impegnato).

Devono essere previsti flussi qualificati periodici nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo, sull'andamento del progetto.

Rendicontazione del progetto

Il Responsabile di Progetto, in occasione delle scadenze previste dal progetto o su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, procede alla compilazione di un'apposita "scheda di evidenza" contenente almeno:

- elencazione delle fatture passive con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- controllo delle fatture passive presentate per evitare l'attribuzione di una stessa spesa a più progetti finanziati, da coordinare con le procedure previste per la contabilizzazione;
- rendicontazione complessiva sull'utilizzo delle risorse ottenute ed impiegate da coordinare con le procedure previste in relazione alla gestione delle risorse umane;
- relazione finale sui risultati ottenuti con comparazione rispetto a quelli previsti.

F) Attività relativa ai rapporti con enti pubblici - per richieste - di autorizzazioni ed in occasione di ispezioni

I contratti con la Pubblica Amministrazione finalizzati all'ottenimento di autorizzazioni o al superamento di ispezioni costituiscono momento rilevante per la potenziale commissione di reati presupposto.

In particolare:

- 1) i rapporti con pubblici ufficiali e con incaricati di pubblico servizio possono portare ad episodi di corruzione;
- 2) la falsa rappresentazione della realtà può essere funzionale alla percezione o alla mancata revoca di erogazioni o agevolazioni pubbliche;
- 3) la falsa rappresentazione della realtà può anche avvenire nei confronti di soggetti a cui norme di legge attribuiscono funzioni di controllo con la contestazione del reato societario di ostacolo alla funzione di vigilanza e controllo;
- 4) la falsa rappresentazione della realtà può essere funzionale a nascondere l'omissione di misure a tutela dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Aree di rischio

- Reati di corruzione
- Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Reati in tema di erogazioni pubbliche
- Reati societari
- Reati in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro

L'obiettivo è quello, di ridurre il rischio che le informazioni fornite siano false o incomplete o, comunque, vi siano comportamenti finalizzati all'indebita assegnazione di autorizzazioni o al superamento di procedure di verifica.

Campo di applicazione

Tutte le richieste di autorizzazione presentate ad enti pubblici, tutte le ispezioni o richieste di informazione da parte di enti pubblici.

Quanto ai soggetti e agli adempimenti da seguire, vanno rispettate le seguenti procedure:

1. devono essere predisposti elenchi nominativi dei soggetti autorizzati ai rapporti con le PP.AA., identificando, per categorie omogenee, tipologie degli interlocutori ed operazioni eseguibili;
2. tali elenchi devono essere aggiornati e formare oggetto di flussi qualificati periodici nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo,
3. tutti i documenti oggetto di comunicazione alle PP.AA. in occasione di procedimenti autorizzatori o ispezioni devono essere tracciati attraverso apposito protocollo;
4. quando in funzioni di procedimenti autorizzatori o ispezioni sono richieste attestazioni di soggetti esterni, gli stessi devono formulare specifici impegni alla veridicità e correttezza delle attestazioni stesse.

G) Attività di gestione dei processi informatici

Un'adeguata gestione organizzativa e tecnica del sistema informatico è presupposto indispensabile per la tracciabilità dei flussi informativi.

La UNIRELAB S.r.l dovrà essere in grado di conoscere quali flussi informativi o singoli files/documenti in formato elettronico garantiscano i medesimi standards di certezza delle comunicazioni cartacee e di poter intervenire sugli stessi quando necessario.

Arete di rischio

I reati presupposto in genere che trovano la loro fonte nell'alterazione di informazioni contenute nel sistema informatico della Società o di terzi

- Frode informatica

- I c.d. "reati informatici"

Obiettivo è quello di prevenire/ridurre il rischio che le procedure per la salvaguardia, l'accesso, l'elaborazione e l'utilizzo di programmi software siano manomesse e di consentire altresì la corretta gestione dei dati elaborati. In particolare, dove siano fornite informazioni alla P.A., utilizzando collegamenti telematici, le informazioni stesse tendono falsamente di far risultare:

- Documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti
- dati fiscali e previdenziali falsi.

In ogni caso, le procedure e le modalità di trattamento dei dati descritti devono integrarsi con le norme che regolano la protezione dei dati personali.

Campo d'applicazione

Rientrano nel campo di applicazione tutte le attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, risegli e gestionali che per la loro natura hanno influenza sui rischi connessi al D.Lgs. n. 231/2001, avuto riguardo ai servizi svolti dalla Società e di cui allo Statuto.

Relativamente alla protezione dei dati in formato elettronico devono essere osservate le seguenti linee guida che formano nel loro contesto regole procedurali:

- installazione e gestione di sistemi di sicurezza fisica;
- installazione e gestione di apparecchiature di continuità dell'energia elettrica;
- installazione, gestione e aggiornamento dei sistemi antivirus e di protezione;
- controllo degli accessi ai locali nei quali sono collocati i sistemi di elaborazione di tipo server;
- inventario periodico delle attrezzature hardware, dei programmi software e delle licenze d'uso;

- periodici salvataggi di back up dei dati e conservazione dei relativi supporti in luoghi idonei alla loro custodia;
- predisposizione e verifica periodica del piano di ripristino del sistema informatico della Società.

In relazione a tali adempimenti devono essere previste e formalizzate delle linee di riporto, nonché flussi qualificati periodici nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo. Dovranno essere fissate delle policies di gestione dell'accesso al sistema informatico aziendale con la previsione di almeno seguenti requisiti:

- sistemi di tracciabilità degli accessi al sistema informatico;
- identificazione delle operazioni sensibili per le quali si renda eventualmente necessaria la creazione e conservazione di un log degli accessi con indicazione delle operazioni eseguite;
- credenziali di autenticazione (coppia di valori User-ID + Password) univoche e personalizzate in funzione dei ruoli e dei compiti attribuiti al personale utilizzatore del sistema informatico;
- identificazione dei soggetti autorizzati all'utilizzo dell'accesso ad internet, alla trasmissione dati alla Pubblica Amministrazione, all'accesso al sistema bancario (on line banking);
- identificazione dei soggetti dotati di dispositivi di firma elettronica e dei criteri per la conservazione degli stessi.

Saranno effettuati periodici controlli sull'effettività e sul mantenimento dei requisiti fissati, con la previsione di reports attraverso i quali l'Organismo di Vigilanza e Controllo verificherà l'esito dei controlli stessi.

Dovranno essere previsti interventi formativi periodici per il personale direttamente impiegato nelle attività suddette.

H) Attività di gestione delle risorse umane

Sono considerati punti rilevanti:

- le procedure di reclutamento e assunzione del personale;
- le procedure di gestione del personale addetto alla gestione amministrativa e tecnica della Società sotto il profilo della formazione e dell'efficace attuazione del modello di organizzazione ;
- le procedure di gestione amministrativa ed economica, ivi compresi il rilevamento delle presenze e la movimentazione del personale.

Tali aspetti devono essere gestiti tenuto conto del particolare status giuridico della UNIRELAB S.r.l., la cui peculiare attività è quella descritta nello Statuto (cfr. art. 4) nonché nel Manuale della qualità.

Aree di rischio

- Reati di corruzione
- Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Corruzione tra privati
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Truffa aggravata a danno dello Stato o di altro ente pubblico
- Reati in tema di erogazioni pubbliche
- Reati societari
- Reati in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro

Campo d'applicazione

Costituiscono campo d'applicazione tutte le attività di selezione, assunzione, gestione e remunerazione del personale.

Selezione, valutazione ed assunzione del personale

Quanto alla instaurazione del rapporto di lavoro e alla eventuale riqualificazione del

personale devono essere seguite le seguenti procedure:

- conformità all'indirizzo politico-sociale, da intendersi come conformità alle prescrizioni eventualmente contenute in norme di legge e regolamenti interni;
- raggiungimento, dove previsto, degli obiettivi di riqualificazione del personale;
- inquadramento del personale secondo le norme di legge e della contrattazione collettiva applicabili ed utilizzo dello stesso nel rispetto delle mansioni e dei principi di efficienza ed economicità;
- comunicazione immediata delle informazioni e dei documenti rilevanti per la partecipazione di eventuali nuovi assunti alle attività per l'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo (ivi compresi i controlli ed il sistema disciplinare con opportuni riferimenti nell'informativa per il trattamento dei dati personali).

Nei casi in cui la scelta ricada su procedure di selezione del personale sul mercato, può essere opportuno attivare un sistema di presidi atto a garantire la trasparenza della procedura di selezione-

-Gestione del personale: movimentazione e rilevamento presenze

L'attività di cui al presente titolo fa riferimento alla destinazione del personale, allo svolgimento dei servizi previsti da contratti e regolamenti di servizio, nonché al rilevamento presenze. Sarà cura della Società in ogni caso procedere ad una valutazione preventiva e prendere posizione univoca relativamente alla sostenibilità economico-organizzativa ed al possibile raggiungimento dei livelli di servizio.

Il tutto nel rispetto dei presenti requisiti:

- creazione di un apposito archivio contenente la corrispondenza interna e con la committenza avente ad oggetto i termini di esecuzione, delle prestazioni o la valutazione delle stesse;

- previsione di flussi qualificati sistematici verso l'Organismo di Vigilanza e Controllo.

Per quanto attiene, in particolare, al rilevamento delle presenze, l'esistenza di più siti operativi (cfr. contratto di servizio) rende necessario il raggiungimento di alti standards di tracciabilità delle informazioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e delle norme della contrattazione / collettiva/ tramite la previsione di:

- rilevamento presenze tramite sistemi automatizzati e atti a garantire l'univocità della registrazione;
- obbligo di motivazione nei casi in cui non sia possibile attivare sistemi automatizzati, con previsione di flussi qualificati nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- monitoraggio dei flussi di informazioni dai siti operativi alla sede di elaborazione, relativi sia al rilevamento presenze che alla motivazione delle assenze.

Su tutte le operazioni di cui sopra, ricontrolli - effettuati devono essere indirizzati verso la corretta lettura delle presenze del personale, con la previsione che i controlli medesimi possano essere incrociati e/o a campione.

Le segnalazioni sui controlli effettuati formano flusso di informazioni qualificate nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.

Amministrazione del personale e gestione delle retribuzioni

Quanto alla fase di gestione amministrativa, con particolare riferimento al pagamento delle retribuzioni, valgono i seguenti principi generali:

- devono essere formalizzate le modalità di pagamento delle retribuzioni per modalità di pagamento devono intendersi l'assegno bancario o il bonifico bancario. L'utilizzo di ulteriori modalità di pagamento deve essere motivato per iscritto;
- devono essere identificati i soggetti addetti alla predisposizione, firma (autorizzazione

se bonifico bancario) e consegna (effettuazione se bonifico bancario).

Formazione

La formazione del personale deve essere intesa sia come fonte di potenziale contestazione di reati sia come condizione per l'efficacia stessa del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, la formazione deve avvenire tramite la predisposizione di un piano formativo annuale che preveda corsi di avviamento da destinare a tutto il personale e di corsi di formazione specifica da programmare in base alle mansioni del personale. Anche dove il personale non sia destinatario di specifiche procedure, lo stesso verrà istruito e richiamato al rispetto dei principi previsti dal Codice Etico.

Per formazione si intende in via di principio formazione in aula, qualunque modalità alternativa (es. distribuzione di materiale informativo e documenti ufficiali) deve essere motivata per iscritto.

I corsi di avviamento devono obbligatoriamente prevedere:

- 1) la consegna di copia dei documenti di interesse o le modalità per avere facile accesso agli stessi;
- 2) il riferimento alla bacheca del personale da consultare per avere conoscenza di eventuali modifiche del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, esplicitando che la pubblicazione in bacheca costituisce presunzione di conoscenza. L'Organismo di Vigilanza e Controllo nell'ambito delle sue funzioni procederà ad una verifica periodica della conoscenza delle responsabilità e delle eventuali deleghe attribuite al personale che svolge specifiche attività a rischio di commissione reati. Di tale verifica viene redatto apposito verbale contenente le carenze riscontrate, che forma oggetto di comunicazione all'Amministratore Unico. Sarà fissato il termine massimo, a decorrere dalla data del verbale, entro il quale devono essere

pianificati interventi di formazione idonei a porre rimedio alle eventuali carenze riscontrate.

I) Attività antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

La UNIRELAB S.r.l è allo stato assistita dalla **SALTECH S.r.l** attraverso cui la Società svolge, tutti gli adempimenti inerenti ai servizi di cui all'oggetto.

Il RSPP procede a verifiche regolari mediante visite di sopralluogo in entrambe le Sedi operative. In ogni Sede è garantita la presenza degli RLS, dei preposti e dei dirigenti. In entrambe le Sedi è assicurata anche la presenza di dipendenti formati al "primo soccorso" e alle nozioni di misure antincendio. Sempre in entrambe le Sedi operative, si ha la presenza dei DVP che, a cura del RSPP, vengono regolarmente aggiornati.

Ciò premesso e ritenuta pertanto la competenza specifica in materia da parte della **SALTECH S.r.l**, il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro deve essere:

- a) appropriato alla natura ed alle dimensioni della Società;
- b) finalizzato alla prevenzione di infortuni e malattie, professionali in una logica di miglioramento continuo quanto a gestione e performance;
- c) posto a garanzia della conformità alle norme di legge applicabili alla Società in virtù dell'attività da essa svolta e dai rischi connessi alla stessa;
- d) adeguatamente formalizzato e portato a conoscenza dei soggetti riferibili alla Società affinché gli stessi siano edotti dei loro obblighi e responsabilità;
- e) periodicamente riveduto al fine di garantire l'adeguatezza organizzativa della Società rispetto agli obiettivi che la stessa si pone.

Arete di rischio:

- Omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime
- Reati di corruzione

- Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Truffa aggravata a danno dello Stato o di altro ente pubblico
- Reati in materia di rifiuti e di tutela delle acque.

L'obiettivo è quello di prevenire, eliminare e ridurre il rischio che:

- vi siano violazioni derivanti da una mancata o incompleta valutazione delle norme di legge rilevanti o da una mancata o incompleta applicazione delle stesse;
- le informazioni fornite alla P.A. o a rappresentanti della stessa siano false o incomplete, comunque dirette a conseguire indebitamente l'ottenimento di benefici, la conclusione di contratti, l'assegnazione di autorizzazioni o, in generale, il superamento di procedure di verifica.

La Società deve verificare gli esiti delle procedure adottate attraverso flussi di informazione contenuti in reports in quanto con l'evoluzione normativa la sicurezza sul lavoro deve essere a tutti gli effetti una componente dell'adeguata organizzazione della Società stessa.

A titolo esemplificativo si riportano gli elementi minimi oggetto di attività reportistica:

- a) attività del personale sul posto di lavoro e dei luoghi nei quali detto personale opera;
- b) pericoli originati fuori dal luogo di lavoro e idonei a condizionare in modo avverso salute e sicurezza delle persone sotto il controllo dell'organizzazione all'interno del luogo di lavoro;
- c) obblighi specifici previsti da norme di legge concernenti la valutazione del rischio e l'esecuzione dei necessari controlli;
- d) effettivo coinvolgimento della sorveglianza sanitaria anche in fase di analisi preventiva, la UNIRELAB S.r.l. si impegna ad aggiornare periodicamente il sistema dei controlli sulla base di:
 - scadenze periodiche prefissate;

- modifiche normative o adesione ad accordi volontari;
- modifiche nelle modalità di erogazione dei servizi;
- segnalazioni degli organismi di vigilanza sulla base dei flussi di informazioni ad esso pervenuti, risultati delle attività di controllo.

Adeguatezza delle competenze e informazione Definizione dei compiti e delle responsabilità

Le responsabilità e la relativa autorità in materia di sicurezza sul lavoro sono definite in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda.

Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti e dei lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità commesse all'esercizio delle stesse e i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di sicurezza sul lavoro. Inoltre, devono essere documentate e rese note a tutti i livelli aziendali le funzioni ed i compiti del RSPP e degli eventuali addetti, del RLS e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del medico competente.

Informazione

L'informazione è fornita a tutto il personale sia al momento dell'assunzione sia in occasione di ogni variazione di mansione o delle condizioni di esposizione a rischio. Gli argomenti della informazione sono definiti in base alle risultanze della valutazione dei rischi e riguardano almeno:

- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'azienda in generale;
- le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

- i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente.

A ciascun dipendente deve essere fornita, per quanto di competenza, informazione specifica su:

- uso delle attrezzature di lavoro;
- uso dei dispositivi di protezione individuale:
- movimentazione manuale dei carichi;
- utilizzo di VDT;
- presenza e lavorazione di agenti cancerogeni
- presenza e lavorazione di agenti biologici
- segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora

L'informazione deve essere fornita in modo documentabile e ripetuta periodicamente.

Sarà, infine, compito del RSPP o del responsabile del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro ricondurre ad unità i risultati del monitoraggio effettuato sul luogo di lavoro, segnalando eventuali anomalie a mezzo elaborazione di apposita relazione.

Detta relazione formerà oggetto di comunicazione all'Organismo di Vigilanza e Controllo, il quale esprimerà parere preventivo, non vincolante, nei confronti della Società.

L) Attività di monitoraggio incarichi a soggetti esterni

Vengono ora riportati i principi regolatori riguardanti gli eventuali rapporti della Società con i soggetti esterni destinatari di incarichi rilevanti per l'attuazione del presente

modello.

Detti soggetti dovranno firmare una lettera di incarico nella quale verranno indicati almeno:

- la natura, oggetto, durata del rapporto e il corrispettivo;
- la dichiarazione che attesti il possesso delle competenze professionali richieste per l'espletamento dell'incarico;
- la previsione di clausole penali in caso di violazione dei doveri di trasparenza e di commissione di reati;
- l'impegno a presentare una relazione al termine dell'espletamento delle proprie attività con annessa dichiarazione di avvenuto rispetto di quanto previsto nel presente modello di organizzazione;
- l'impegno a relazionare all'Organismo di Vigilanza in qualunque momento sull'attività svolta.

La clausola penale (sub 3) prevederà le seguenti sanzioni:

penali da € 100,00 a € 5.000,00 in caso di violazione delle procedure e degli obblighi di segnalazione all'Organismo di Vigilanza;

- rescissione del contratto con previsione di penali dalla metà a cinque volte l'importo del contratto /incarico stipulato in caso di commissione dei reati presupposto nel contesto delle attività oggetto del contratto, anche qualora il reato sia commesso nell'esclusivo interesse personale.

Fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento di eventuali danni provocati alla Società.

M) Attività di gestione del contenzioso giudiziale

L'attività di gestione del contenzioso giudiziale costituisce un momento rilevante per la potenziale commissione di taluni reati presupposto.

Invero, la Legge 3 agosto 2009, n. 116 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’ONU contro la corruzione ha introdotto nel D.Lgs, 231/01 l’art. 25 nonies (rimunerato quale art. 25-decies, dall’art. 2, D.Lgs n. 121/2011) che prevede la responsabilità degli enti per il reato di cui all’art. 377 bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”.

Tale disposizione punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato "chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro e di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione del reato previsto dall’articolo 25-decies del D.Lgs 231/2001 ed in conformità con le politiche aziendali, nonché in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza e buon governo, i destinatari del modello dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni di seguito riportate,

Aree sensibili:

Gestione del contenzioso giudiziale di cui sia parte l’Unirelab;

Gestione dei rapporti con i Destinatari chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento giudiziario in cui è coinvolta la società;

Possibili condotte illecite:

Si potrebbe ipotizzare una pressione esercitata da un superiore gerarchico o da un dipendente nei confronti di una persona chiamata a rendere una testimonianza in un procedimento giudiziario, per far apparire situazioni diverse dalla realtà o per nascondere possibili connivenze.

Canoni comportamentale per la prevenzione del rischio di commissione del reato

Nell’espletamento delle attività considerate sensibili, oltre che attenersi al Codice Etico

ed alla legge, i Destinatari del Modello dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

-divieto di trasmettere, da parte dell'organo amministrativo al personale della Società, copia di atti giudiziari relativi al contenzioso giudiziale della Società medesima, che consentano di individuare i testimoni coinvolti nel processo, nonché divieto di comunicare notizie relative a tale contenzioso, se non nei limiti della stretta necessità di acquisire elementi difensivi e con vincolo di riservatezza;

-prestate una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria; i destinatari chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata o a fatti e/o condotte comunque involgenti la Società, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere eventualmente accordata dalla legge; sono, altresì, tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto.

N) Sistema disciplinare e sanzionatorio relativo al personale

Unirelab srl Unirepersonale riconosce l'importanza di un adeguato Sistema disciplinare, come elemento essenziale per l'efficiente attuazione delle disposizioni contenute nel Modello ai fini della prevenzione di illeciti disciplinari e fenomeni corruttivi.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisce reato.

Il datore di lavoro, infatti, ha facoltà di applicare all'esito delle opportune valutazioni, le sanzioni disciplinari ritenute più adeguate al caso concreto, non dovendo le stesse, in considerazione della loro autonomia, coincidere con le valutazioni del Giudice.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, il procedimento disciplinare e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri del Datore di

Lavoro, eventualmente consentiti ad appositi soggetti eventualmente delegati .

E' previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che l'irrogazione di una sanzione disciplinare per violazione del Modello deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza.

Tale comunicazione diviene superflua allorquando la eventuale proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerenti i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

Per quanto riguarda l'apparato disciplinare e sanzionatorio relativo al personale dipendente, si fa rinvio a quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti, con particolare riferimento allo Statuto dei lavoratori e ai contratti collettivi applicabili, nonché alle prescrizioni del codice etico allegato, alle misure di prevenzione della corruzione per ciò che concerne le condotte rilevanti ai della prevenzione dei fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge .n.190/2012.

Nello specifico, fatto salvo il diritto di Unirelab srl di agire per il risarcimento degli eventuali danni patiti, le **suddette sanzioni disciplinari** sono previste dal vigente CCNL per il personale non medico dipendente dagli Istituti Privati aderenti all'AIRIS, all'AIOP e alla Fondazione Don Gnocchi, siglato in data 19.01.2005 e s.m.i., nel rispetto delle procedure previste dall'art 7 della legge 30 Maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori).

Occorre, pertanto, la necessità di contestare la sanzione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal

rappresentante delle OO.SS. cui conferisce mandato, nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigente in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare.

Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivo ed amministrativi della struttura hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa.

Il provvedimento disciplinare, inoltre, non può essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore.

Il termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere ab initio per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione.

Le mancanze dei dipendenti, il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL di categoria, possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione:

1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto;
3. multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni

Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:

- a. non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell'art.39, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato

motivo;

b. ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza giustificato

motivo;

c. commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;

d. non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;

e. ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla Struttura;

f. compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligenza, o non ottemperando alle disposizioni impartite;

g. tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti;

h. violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l'impostazione e la fisionomia propria della Struttura sanitaria e non attui metodologie educative. Didattiche e riabilitative proposte dalle équipes direttive;

i. compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio all'economia, all'ordine e all'immagine della Struttura sanitaria, fermi restando i diritti tutelati dalla Legge n.300/70;

j. ometta di comunicare all'Amministrazione ogni mutamento, anche di carattere temporaneo dei dati di cui all'art.12 del presente CCNL, ovvero rilasci autocertificazioni non veritiere;

k. ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo;

l. ponga in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale;

- m. violi il divieto di fumare all'interno dei locali aziendali, ove previsto;
- n. risulti assente alla visita domiciliare di controllo;
- o. non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi;
- p. violi il divieto di utilizzare telefonini portatili, ove previsto.

Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:

- A. nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
- B. assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno, in un giorno precedente e/o seguente alle festività ed alle ferie;
- C. recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno dall'applicazione della prima sanzione;
- D. assenze per simulata malattia;
- E. introduzione di persone estranee nell'azienda senza regolare permesso;
- F. abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno;
- G. alteri o falsifichi le indicazioni del registro delle presenze o dell'orologio marcatempo o compia su queste, comunque, volontariamente annotazioni irregolari;
- H. per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
- I. per violazione del segreto professionale e di ufficio, per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno ad un infermo, all'Amministrazione o a terzi;
- J. per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
- K. per svolgimento di attività continuativa privata, o comunque per conto terzi, con esclusione dei rapporti a tempo parziale;

L. per i casi di concorrenza sleale posti in essere dal dipendente, secondo i principi generali di diritto vigente;

M. detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all'interno della struttura;

N. molestie di carattere sessuale rivolte a degenti e/o accompagnatori all'interno della struttura;

O. per atti di libidine commessi all'interno della struttura.

E' in facoltà dell'Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all'adozione del provvedimento di licenziamento per mancanze.

Inoltre,

- le violazioni delle procedure relative ad adempimenti formali (produzione documenti, catalogazione ed archiviazione documenti, firma di documenti) prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (**a partire dal rimprovero verbale**);

- le violazioni delle procedure relative ad obblighi di segnalazione o di instaurazione di flussi qualificati all'Organismo di Vigilanza e Controllo prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (**a partire dal rimprovero scritto**);

- le violazioni delle procedure relative ad obblighi di verifica e controllo ex post prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (**a partire dal rimprovero scritto**);

- la commissione di reati presupposto nel solo interesse del lavoratore o di un terzo deve portare all'applicazione delle sanzioni **dalla sospensione al licenziamento senza**

preavviso;

- la commissione di reati presupposto che), importino potenzialmente una richiesta di applicazione alla UNIRELAB S.r.l delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001, stante la presunzione di violazione fraudolenta del presente modello "di Organizzazione", **deve portare all'immediata sospensione a tempo indeterminato, e al licenziamento senza preavviso;** al momento dell'eventuale passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, sono applicate in relazione;

- all'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla storia dello stesso e ad eventuali precedenti;
- alle mansioni rivestite;
- alla posizione rivestita;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'accertamento delle infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'eventuale irrogazione delle sanzioni, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e Controllo e dal Datore di Lavoro, con la partecipazione delle funzioni di volta in volta interessate.

1) misure nei confronti degli amministratori

Nel caso di violazione da parte di uno o più amministratori, l'ODV e/o il RPCT informa il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale, affinché procedano senza indugio e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto, a convocare

l'Assemblea dei soci (socio unico) per le deliberazioni del caso, e assumere ove necessario, le seguenti misure tra quelle di seguito indicate, nei confronti dei soggetti responsabili della violazione:

- diffida formale;
- decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo nella misura determinata e/o richiesta risarcimento del danno.
- revoca dell'incarico.

2) misure nei confronti dei sindaci

Nel caso di violazione di uno o più Sindaci, l'OdV o il RPCT informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, affinché, procedano senza indugio e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto, a convocare l'Assemblea dei soci (socio unico) per le deliberazioni del caso, che potrà procedere alla revoca dell'incarico per giusta causa.

3) misure nei confronti dell'ODV

Ove l'ODV non adempia con la dovuta diligenza alle mansioni affidategli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale e procederà ad accertamenti opportuni, nonché all'eventuale adozione, acquisito il parere del Collegio Sindacale, del provvedimento di revoca dell'incarico.

4) misure nei confronti di soggetti aventi rapporti contrattuali con Unirelab srl

L'inosservanza delle procedure indicate nel MOG di Unirelab srl nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti dal codice etico da parte dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con Unirelab, potrà determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, al risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatesi in conseguenza di tali comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte

del giudice delle misure previste dal decreto.

5) misure nei confronti di collaboratori esterni

L'inosservanza delle procedure indicate nel MOG di Unirelab srl nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti dal codice etico da parte di ciascun lavoratore autonomo o professionale con Unirelab, potrà determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, al risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatesi in conseguenza di tali comportamenti , ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal decreto.

Sez. VII

L' Organismo di Vigilanza e Controllo: regolamento

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede l'istituzione di un Organismo di Vigilanza e Controllo (in breve OVC) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento.

L'OVC può essere monocratico o collegiale, e può coincidere con l'organo sindacale ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

I componenti dell'OVC vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, che in caso di composizione collegiale, ne nomina anche il Presidente.

E' compito dell'OVC, anche avvalendosi del personale della UNIRELAB S.r.l in

ragione delle competenze necessarie:

- a) verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal modello e dalle procedure, basandosi su un'analisi dei potenziali rischio reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- b) garantire nel tempo l'efficacia del modello avendo cura di segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione tutti gli aggiornamenti che risultassero necessari a seguito delle attività ispettive svolte in azienda, di significative variazioni organizzative, di modificazioni legislative ed in generale di qualunque avvenimento che ne suggerisca un aggiornamento;
- c) garantire all'interno dell'organizzazione la necessaria consapevolezza sui principi adottati, attraverso l'organizzazione di sessioni di formazione ed altri idonei strumenti di comunicazione;
- d) segnalare le eventuali azioni correttive necessarie sulle procedure adottate, sui processi e sull'organizzazione posta a presidio di essi, alla luce dei risultati degli audits effettuati;
- e) ricevere le segnalazioni relative a violazioni o potenziali violazioni alle procedure e segnalare alla struttura preposta alla gestione delle risorse umane, le eventuali violazioni, suggerendo la sanzione da irrogare e verificando l'effettiva applicazione delle misure eventualmente irrogate.
- f) relazionare il Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e sui programmi che intende adottare nel futuro;
- g) emanare pareri, ove richiesti;
- h) ricevere segnalazioni in ordine all'adozione di determinati atti o modalità operative.

A tal fine dovranno essere portati a sua conoscenza:

- il presente modello organizzativo in versione integrale, comprensivo di tutta la documentazione realizzata, a supporto del modello stesso;

- il sistema delle deleghe adottato;
- il Codice Etico e qualsiasi altra documentazione relativa all'operatività aziendale rilevante ai fini dell'applicazione del presente modello, incluso il regolamento per l'acquisizione in economia di lavori servizi e forniture, e relativo manuale operativo.

L'organismo di Vigilanza e Controllo, dotato dei requisiti di professionalità e onorabilità, riferisce al Consiglio di Amministrazione o all'A.U. e dispone, nello svolgimento del compito ad esso attribuito, di autonomia e libertà.

Inoltre, qualora ne rilevi la necessità, da motivare adeguatamente, potrà ricorrere a consulenti e specialisti anche esterni. L'OVC, infine, ha diritto di accedere ad ogni informazione e dato aziendale ritenuto utile per lo svolgimento dei propri compiti.

I componenti dell'OVC sono nominati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico e rimangono in carica per un periodo di tre o quattro anni. I membri dell'OVC sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico in sede di nomina di un componente dell'OVC può decidere, in casi straordinari e con provvedimento motivato, di circoscrivere la durata temporale dell'incarico tenuto conto del rispetto dei principi di autonomia dell'OVC.

I componenti dell'OVC sono revocati qualora non sussistano più i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia o a seguito di dimissioni.

In conformità con quanto previsto nel modello di organizzazione, gestione e controllo, l'OVC effettua audits periodici. L'audit prevede la raccolta delle informazioni relative alle attività in corso ed a quelle previste, verifica se le attività oggetto dei processi aziendali possono determinare potenziali comportamenti a rischio dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e ss. min. ed in caso affermativo, verifica se esistono presidi e se gli stessi siano adeguati.

Verifica inoltre che le procedure che compongono il modello siano conosciute e

rispettate.

Al termine dell'attività di audit, l'OVC redige una relazione nella quale sono evidenziate le eventuali carenze e le relative azioni correttive necessarie per adeguarsi al modello.

L'OVC invia al Consiglio di Amministrazione o all'A.U. due relazioni annuali semestrali :

-la prima all'inizio dell'esercizio sociale, riferirà sull'attività dell'OVC durante il precedente anno, evidenziando le eventuali integrazioni al modello organizzativo che ritiene si siano rese indispensabili alla luce delle ispezioni effettuate, delle variazioni organizzative o delle modifiche di legge. Inoltre dovrà presentare il programma delle attività previste nell'esercizio successivo;

-la seconda relazione, da svolgersi a metà esercizio, servirà per relazionare sullo stato di avanzamento dell'attività prevista, e per verificare l'eventuale necessità di supporto o di revisione del programma iniziale.

L'OVC deve naturalmente essere disponibile in via continuativa per riferire sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione o ai singoli consiglieri ed al Collegio sindacale.

Compito dell'OVC è rendere visibile ad amministratori, dipendenti, consulenti e fornitori:

- le attività da esso svolte;

- la possibilità di effettuare segnalazioni di notizie rilevanti relative alla vita della Società, alle violazioni del modello ed alla consumazione di reati.

Ed inoltre, l'OVC cura che negli interventi di informazione e formazione vengano esplicitate le seguenti linee di comunicazione con lo stesso:

- segnalazione via mail al seguente indirizzo: unirelabroma.ovc@pec.it utilizzando apposito modulo presente nella sezione amministrazione-trasparente – altri contenuti (modulo segnalazione OVC).

- segnalazione via posta interna tramite casella situata all'interno dell'area aziendale;
- segnalazione diretta all'OVC mediante posta ordinaria indirizzata a: *Organismo di Vigilanza e Controllo presso Unirelab srl Via Quintino Sella n. 42, Roma*

L'OVC con propria comunicazione a tutti i dipendenti della struttura dettaglia modalità e riferimenti relativi alle linee di comunicazione sopra descritte.

Le segnalazioni ufficiose dovranno avere forma scritta e potranno anche essere anonime.

In ogni caso, l'OVC deve agire in modo da garantire la riservatezza del segnalante (fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del soggetto accusato erroneamente o in mala fede) e proteggerlo contro qualsiasi forma di ritorsione.

L'OVC qualora abbia avuto conoscenza della violazione del MOG redatto ai sensi del D.lgs 231/01, per effetto di una segnalazione ritenuta fondata o di un accertamento durante lo svolgimento dell'attività, svolge istruttoria e/o ulteriori accertamenti sui contenuti delle segnalazioni ricevute, al termine di quale formula proprie valutazioni e conclusioni.

Tale istruttoria non è contemplata come procedimento disciplinare.

Al termine dell'istruttoria e/o ulteriori accertamenti qualora riscontri una violazione del Modello o del Codice Etico lo comunica al Responsabile di settore e all'Amministratore Unico, affinché possano intraprendere le misure e le procedure idonee al caso concreto.

In via ufficiale, fatti salvi i flussi di informazioni previsti dal modello di organizzazione, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OVC le notizie relative a:

- provvedimenti o notizie di reato provenienti da pubbliche autorità relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- richieste di assistenza legale da parte di dipendenti relativamente ad un procedimento

giudiziario per i reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;

- rapporti interni dai quali emergano criticità rispetto all'osservanza del modello;
- avvio di procedimenti disciplinari relativi alla violazione delle regole procedurali di cui al presente modello di organizzazione e del codice etico e la comunicazione della sanzione irrogata;

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parametri comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari.

Deve essere prevista la conservazione di tutti i documenti relativi all'attività dell'OVC per un periodo di almeno dieci anni e con la creazione di un protocollo dei documenti in entrata ed in uscita.

Devono essere previste norme specifiche a salvaguardia della conservazione e della riservatezza dei documenti, con particolare riferimento alle segnalazioni relative a violazioni del modello (a salvaguardia di chi segnala e dei soggetti eventualmente coinvolti).

PARTE SECONDA

LE INTEGRAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 E D.LGS. N. 33/2013 E

S.M.I. 2019-2021

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, Unirelab srl Unipersonale ha esteso l'ambito di applicazione del proprio Modello 231 non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal D.lgs 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati nella L. 190/2012, ricomprendendo tutti i reati compresi nel libro II, titolo II/capo I del c.p. dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta da Unirelab srl.

La presente documento integrato scaturisce dagli obblighi previsti dal Piano Nazionale Anticorruzione 2018 e dai precedenti Aggiornamenti nonché dagli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

1. Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza svolge i compiti ad esso assegnati dalla normativa (L. 190/2012 e s.m.i.).

L'art 1 co 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT è individuato dall'organo di indirizzo politico, assicurando allo stesso funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza spetta, in particolare:

- predisporre e proporre all'Organo di Indirizzo Politico l'approvazione del PTPC e/o delle misure integrative del modello 231/2001 per la prevenzione della corruzione, verificandone l'efficace attuazione ed idoneità;
- segnalare all'organo di indirizzo politico e all'organismo indipendente di valutazione (OIV) le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- la l. 190/2012 dispone che il PTCT preveda obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività ivi indicate;
- verificare l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e proporre modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La

richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione;

- l'art 43, D.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto "un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurandone la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione (OIV), all'autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardo adempimento degli obblighi di pubblicazione. Per Unirelab srl il Responsabile anticorruzione svolge anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza.

- l'art 5 co 7, D.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame accesso civico: "nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso civico o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni;

- nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'ufficio di disciplina di cui all'art 43, comma 5 del D.lgs. 33/2013.

Supporto conoscitivo ed informativo al RPCT

-L'art. 1, co. 9, lett. c) l.190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con

particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione;

-L'art. 16, co. 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a *“fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione”*;

L'art. 8 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a *“rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione”*.

I rapporti con l'organo di indirizzo

-L'art. 1, co. 8, l.190/2012 stabilisce che *“l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC”*. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.

-L'art. 1, co.14, l.190/2012 stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.

-L'art. 1, co. 7, l.190/2012 stabilisce l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.

-La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di

tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che *“l’organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività”*;

I rapporti con l’Autorità Nazionale Anticorruzione

-L’art 15, d.lgs. 39/2013 analogamente, stabilisce che il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all’Autorità nazionale anticorruzione.

La medesima norma, al comma 3, prevede l’intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT messo in atto dal legislatore che prevede l’intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co.7, l. 190/2012). L’Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con *“Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte.*

In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

Ai sensi dall’art. 15 d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e

di segnalare le violazioni all'ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le *“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione”*, adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ha precisato che spetta al RPCT *“avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.”*

Per il ruolo importante e delicato che il RPCT svolge in ogni amministrazione e nei rapporti con l'ANAC, già nel PNA 2016 adottato con delibera n. 831 del 03.08.2016, l'Autorità aveva ritenuto opportuno sottolineare che la scelta del RPCT dovesse ricadere su persone che avessero mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che fossero stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari.

Con atto dell'Organo di indirizzo politico n. 138 del 09.07.2018, è stato nominato come Responsabile Anticorruzione l'Avv. Michele Puma, il quale svolge anche i compiti di Responsabile della Trasparenza.

Si precisa che nella società Unirelab s.r.l non vi sono soggetti che rivestono il ruolo dirigenziale, come emerge dai pareri pervenuti al RPCT.

I compiti del Responsabile anticorruzione non sono delegabili, pur potendo egli designare, previa autorizzazione dell'Organo di indirizzo politico e ferma restando la Sua responsabilità, un sostituto per i casi di Sua momentanea assenza o impedimento.

Il Responsabile, nello svolgimento del ruolo gode di piena autonomia, tuttavia l'organo di governo esercita una periodica funzione di vigilanza sull'attività di quest'ultimo.

Le responsabilità e sanzioni a carico del Responsabile, in caso di commissione di reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, a meno che non provi di aver predisposto le misure anticorruzione e di aver vigilato sull'osservanza.

L'art 14 della legge 190/2012 stabilisce, inoltre, che in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile risponde ai sensi dell'art 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di aver comunicato agli uffici competenti le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

La sanzione disciplinare a carico del RPC sarà decisa dall'Organo di indirizzo politico competente, valutate le circostanze, consistenti in mancato rinnovo o revoca dell'incarico e non potrà essere superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei.

La mancata adozione della formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità disciplinare.

2. Rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati -RPD

Un indirizzo interpretativo con riguardo ai rapporti fra il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) e il Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39), è stato sollecitato

all'Autorità da diverse amministrazioni. Ciò in ragione della circostanza che molte amministrazioni e soggetti privati tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, sono chiamate a individuare anche il RPD.

Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali l'obbligo investe, infatti, tutti i soggetti pubblici, ad esempio, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende del Servizio sanitario nazionale, le autorità indipendenti ecc.

Secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti (si rinvia al riguardo all'art. 1, co. 7, della l. 190/2012 e alle precisazioni contenute nei Piani nazionali anticorruzione 2015 e 2016). Diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679).

Qualora il RPD sia individuato fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.

Eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccole dimensioni qualora la carenza di personale renda, da un punto di vista organizzativo, non possibile tenere distinte le due funzioni.

In tali casi, le amministrazioni e gli enti, con motivata e specifica determinazione, possono attribuire allo stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD.

Giova sottolineare che il medesimo orientamento è stato espresso dal Garante per la

protezione dei dati personali nella FAQ n. 7 relativa al RPD in ambito pubblico, laddove ha chiarito che *«In linea di principio, è quindi ragionevole che negli enti pubblici di grandi dimensioni, con trattamenti di dati personali di particolare complessità e sensibilità, non vengano assegnate al RPD ulteriori responsabilità (si pensi, ad esempio, alle amministrazioni centrali, alle agenzie, agli istituti previdenziali, nonché alle regioni e alle asl). In tale quadro, ad esempio, avuto riguardo, caso per caso, alla specifica struttura organizzativa, alla dimensione e alle attività del singolo titolare o responsabile, l'attribuzione delle funzioni di RPD al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettività dello svolgimento dei compiti che il RGPD attribuisce al RPD».*

Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RDP nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

Le considerazioni sopra espresse per le amministrazioni e gli enti valgono anche per i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 tenuti a nominare il RPCT, qualora, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, siano obbligati a designare anche il RPD.

Ci si riferisce agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico come definite all'art. 2, co. 1, lett. m), del d.lgs. 175 del 2016, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni (Cfr. determinazione ANAC 1134/2017).

*Ai sensi dell'art 37 del Regolamento UE n 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dati personali , è stato nominato il **Responsabile della Protezione Dati (RPD o DPO – Data Protection Officer)** di Unirelab srl Unipersonale **Avv. Mario Valentini***

3. Flussi informativi verso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Il RPCT riceve le informazioni e comunicazioni per il tramite del Responsabile della struttura di riferimento, al verificarsi dei seguenti eventi:

- notizia formale di avvio di procedimento penale per fatti di natura corruttiva;
- avvio di procedimento disciplinare interno per fatti di natura corruttiva.

Inoltre il RPCT ha titolo di acquisire/richiedere ulteriori flussi informativi con riferimento alle informazioni necessarie e/o utili per lo svolgimento di una sistematica e organizzata attività di verifica di quanto contenuto nel presente documento.

Tutti i destinatari sono tenuti a segnalare la commissione, o il ragionevole pericolo di

commissione, dei reati o comunque di comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nelle misure integrative.

Le segnalazioni possono essere inviate secondo le modalità indicate al paragrafo 9. Sezione D) Tutela del dipendente che segnala gli illeciti- Whistleblowing.

Al verificarsi di fatti straordinari che incidono (o potrebbero incidere) sulla corretta gestione societaria, il RPCT trasmette specifica informazione all'Amministratore Unico e, ove del caso, al Collegio Sindacale, segnalando le azioni o gli atti urgenti intrapresi o quelli che si ritiene debbano essere intraprese.

4. Compiti e responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori a qualsiasi titolo della Società

Tutto il personale dipendente dalla Società, anche con qualifica dirigenziale, è obbligato a rispettare i contenuti del presente Modello Unitario, nonché a segnalare al Responsabile Anticorruzione le eventuali situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza.

I dirigenti dei settori potenzialmente esposti a fenomeni corruttivi partecipano al processo di gestione del rischio nei settori di competenza e, in particolare:

- collaborano con il Responsabile anticorruzione nella definizione di misure idonee a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione;
- controllano il rispetto delle previsioni delle misure anticorruzione e trasparenza da parte dipendenti del servizio cui sono preposti.
- osservare il codice etico.
- partecipare a processi formativi che attengono all'anticorruzione.

Tutto il personale a qualsiasi titolo della Società, per quanto compatibile con i rispettivi ruoli e funzioni, osservano le misure contenute nel Modello e gli obblighi di condotta

previsti dal codice etico e segnalano al Responsabile Anticorruzione le situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza o il ragionevole pericolo di commissione di reati o comunque situazioni in generale non in linea con le regole del comportamento e della condotta in attuazione dei principi della legge 190/2012.

Il RPCT ha titolo di acquisire/richiedere flussi informativi con riferimento alla informazioni necessarie e/o utili per lo svolgimento di una sistematica ed organizzata attività di verifica e prevenzione della corruzione.

5. Analisi del contesto ed individuazione delle aree di rischio corruzione

A seguito della nomina del Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella persona dell'Avv. Michele Puma, il RPCT ha ricevuto dalla Società, con nota del 16.10.2018 Prot. N. 02885-2018, a seguito di espressa richiesta, l'individuazione delle aree di rischio corruzione. Con tale nota i Responsabili di settore si riportano alla precedente relazione sull'argomento, specificando che nulla è mutato dalla situazione precedente illustrata, sia con riferimento all'organizzazione che all'attività amministrativa della società.

La Società Unirelab ha individuato nel dettaglio la tipologia dell'attività svolta, precisando in particolare l'affidamento da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di prestazioni di servizio le quali rivestono natura di interesse pubblico.

In particolare, la Società Unirelab svolge le seguenti attività:

- A) Esecuzione delle prime analisi antidoping sui campioni biologici prelevati ai cavalli;
- B) Esecuzione delle analisi del DNA dei cavalli, finalizzate al deposito del genotipo e alla ricerca della paternità o maternità;
- C) Esecuzione delle prime e seconde analisi antidoping e sui campioni biologici

prelevati a fantini e guidatori.

La Società Unirelab ha precisato, altresì, che tutte le sopra richiamate attività vengono effettuate nei tempi e con le metodiche previste da un protocollo condiviso con il MIPAAFT, nel rispetto della normativa vigente, sia di carattere regolamentare sia procedurale.

Si ricorda che la Unirelab srl si è dotata di un Codice Etico utile a prevenire fenomeni corruttivi. **Il Codice Etico** richiama principi etici, doveri morali e norme di comportamento, ai quali deve essere improntato l'agire di tutti coloro che (socio, dipendente, collaboratore, fornitore, etc.), cooperano, ognuno per quanto di propria competenza, e nell'ambito del proprio ruolo, al perseguimento dei fini di Unirelab srl, nonché nell'ambito delle relazioni che la società intrattiene con i terzi.

In particolare il **CODICE ETICO** della società Unirelab srl :

- esplicita i doveri e le responsabilità della società nei confronti degli stakeholders affinché questi ultimi possano ritrovare in esso un riconoscimento delle loro aspettative;
- consente, attraverso l'enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;
- costituisce, attraverso l'enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, l'espressa dichiarazione dell'impegno serio ed effettivo della Società a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti;
- contribuisce, imponendo l'osservanza dei principi e delle regole in esse contenute, allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza sia la reputazione della società che il rapporto di fiducia con gli stakeholders.

Il codice etico è parte integrante del seguente modello.

La legge 190/2012 al comma 16 dell'art. 1 ha individuato particolari aree di rischio "tipico" corruzione:

- A) Autorizzazioni o concessioni;
- B) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici;
- C) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- D) Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressione di carriera.

A tali aree si aggiungono quelle specifiche individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali.

Permangono anche per quest'anno, così per come specificato dai Responsabili di Settore con nota trasmessa al RPCT in data 16.10.2018, le aree di rischio già segnalate e nello specifico aree B) e D), precisando che non sono state individuate come possibili aree di rischio corruzione a seguito della mappatura effettuata alle aree A) e C), in quanto non riferibili all'organizzazione societaria.

La società Unirelab ha, inoltre, individuato le seguenti aree di rischio corruzione direttamente collegate alla tipologia di attività svolta:

- 1) Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e fornitura;
- 2) Reclutamento e gestione del personale;
- 3) Emissione rapporti di prova dei laboratori.

La società Unirelab srl in merito a tali aree di rischio ha evidenziato:

-rispetto al punto 1) Unirelab in un'ottica di massima trasparenza ed efficacia delle

proprie azioni provvede all'approvvigionamento tramite acquisti su mercato elettronico della p.a. offerto dal portale WWW.ACQUISTIINRETEPA.IT, tramite la CONSIP o in alternativa acquisisce le forniture attraverso le procedure di gare d'appalto nel rispetto del codice degli appalti pubblici previsto del D.Lgs. n.50/2016, aggiornato con correttivi dal D.lgs. n. 56/2017 E S.M.I., con tutti gli obblighi in tali previsti nelle procedure, ivi compresi quelli di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente di tutti i documenti e informazioni richieste;

La società, inoltre, **in un'ottica di massima trasparenza** adotta un proprio regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell'art 36 del D.LGS. n. 50 del 2016 e s.m.i., approvato con determinazione dell'Amministratore Unico in data 04.10.2017 e pubblicato sul sito istituzionale della società nella sezione amministrazione trasparente.

La società Unirelab srl, inoltre, adotta le procedure indicate dalla Legge 136/2010 in tema di "tracciabilità dei flussi finanziari" ed opera nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 in ordine alla protezione dei dati personali ed ancora ottempera le determinazioni e le deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;

-rispetto al punto 2) che il personale dipendente afferisce per larga parte ai ruoli tecnico e professionale e per tale ragione il C.C.N.L. di riferimento è quello per il personale non medico dipendente degli Istituti Sanitari Privati aderenti all'ARIS, all'AIOP e alla Fondazione Don Gnocchi, siglato in data 19.01.2005.

La società ha precisato, altresì, che dal 2013 tutto il personale viene selezionato tramite avviso pubblico che viene pubblicato sia sul sito della società, sia sul sito del MIPAAFT;

-rispetto al punto 3) che tutte le procedure di analisi sono controllate, codificate e gestite secondo la normativa in materia.

A ciò aggiungasi che i laboratori prove operano in conformità ai requisiti prescritti dalla norma UNI CEI EN ISO/ IEC 17025:2005; la società ha stipulato la convenzione con ACCREDIA, la numero 0751 per la sede di Settimo Milanese, in conformità ai requisiti richiesti per l'accreditamento.

Ferme restando le già individuate aree di rischio ai sensi del D.LGS. 231/2001 al quale integralmente ci si riporta, si individuano nel dettaglio i reati a rischio corruzione che astrattamente possono essere commessi dalla società Unirelab srl, nello svolgimento della sua attività.

Invero, il Responsabile per la Corruzione ritiene che le aree di rischio già individuate ai sensi del D.LGS. 231/2001 debbano essere confermate anche per presupposte ipotesi di reato ai sensi della Legge 190/2012.

Alla luce delle indicazioni fornite dalla società Unirelab srl in merito alla mappatura delle aree di rischio corruzione e delle misure già adottate, che qui integralmente si riportano, *si evidenziano qui di seguito* le modifiche apportate al codice penale e alla legge 190/2012 dal **DDL ANTICORRUZIONE n. 995/2018** recante *“misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”*.

Art.32-quater.

Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad

essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 158.

Decorrenza del termine della prescrizione.

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

Art. 159.

Sospensione del corso della prescrizione.

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

- 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;**
- 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la**

questione;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;

3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna. (*)

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.

Art. 160.

Interruzione del corso della prescrizione.

Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali

e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

Art. 165.

Obblighi del condannato

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque

non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, **321** e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento **della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater**, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

Art. 179.

Condizioni per la riabilitazione.

La riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.

Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo

163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.

La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:

1. sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
2. non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Art. 316-ter.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. **La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi**

poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 317-bis.

Pene accessorie.

La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni.

. Art. 318.

Corruzione per l'esercizio della funzione.

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione **da tre a otto anni**.

Art. 322-bis.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di**

organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 322-ter.1.

Custodia giudiziale dei beni sequestrati

I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

Art. 322-quater.

Riparazione pecuniaria.

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, **321** e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento **di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o**

dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al **Art. 323-ter**.

Causa di non punibilità

Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

Art. 346-bis.

Traffico di influenze illecite.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o

promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o **altra utilità**.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o **altra utilità** riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o **per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.**

Art. 649-bis.

Casi di procedibilità d'ufficio.

Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale **ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità.**

6. Mappatura delle attività a rischio di corruzione

Si procede di seguito alla disamina delle attività svolte dalla Società, suscettibili di incorrere in rischio di corruzione.

A) Attività di approvvigionamento

La scelta dei fornitori e la gestione dei rapporti con gli stessi sono attività che comportano in modo diretto ed indiretto la potenziale commissione di reati.

Nello specifico:

- le spese per forniture di prodotti o servizi possono essere funzionali all'ottenimento di erogazioni pubbliche ed in quanto tali strumentalizzate (anche ma non solo tramite la falsificazione) al fine di commettere il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- dato il contesto socio-economico e la previsione della punibilità anche nel concorso del reato, assumono rilevanza anche i c.d. reati associativi.
- quanto all'acquisto di beni strumentali, rileva il rischio di contestazione dei reati di riciclaggio e reimpiego;
- nell'ambito dei rapporti con i fornitori rileva il nuovo reato di corruzione tra privati e di Istigazione della corruzione tra privati (introdotto dalla L. 190/2012), atteso che in tale ambito si può astrattamente ipotizzare, da parte del personale della Unirelab, la promessa di una qualche utilità in cambio di vantaggi di vario tipo.

Tra i reati ipotizzabili si segnalano: - art. 317 c.p. Concussione; - art.318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; - art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; - art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; - art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; - art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; - art.640 comma 2, n. 1, c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; -art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; - artt. 648 bis e 648 ter c.p. Riciclaggio e Reimpiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita; - art. 2635 c.c. Corruzione tra privati; - Reati associativi (già individuati nel Modello 231/2001).

B) Attività commerciale e di erogazione servizi

L'attività commerciale e di erogazione dei servizi assume un significato peculiare in relazione alle attività svolte dalla UNIRELAB S.r.l. (cfr. art. 4 Statuto) e allo status giuridico della Società stessa.

Sono da ricomprendere in essa:

1. le attività di gestione dei rapporti con il committente unico in occasione dell'affidamento ed esecuzione dei servizi, sia sotto il profilo della valutazione preventiva e della programmazione, che sotto il profilo del raggiungimento e mantenimento dei livelli di servizio concordati;
2. le variazioni rispetto alle condizioni di affidamento dei servizi in relazione ad attività, tempi e costi;
3. il rapporto con la committenza nei casi in cui le attività svolte siano finanziate con strumenti di finanziamento pubblico;
4. compatibilità dei servizi oggetto di affidamento con le finalità statutarie in virtù dello status giuridico della UNIRELAB S.r.l.

Tra i reati ipotizzabili si segnalano: - art. 314 e 316 c.p. Peculato; -art. 317 c.p. Concussione; - art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; -art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; -art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari; - art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; - art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; - art.640 comma 2, n. 1, c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; - art. 2635 c.c. Corruzione tra privati; - Reati societari in quanto finalizzati alla falsa rappresentazione delle condizioni della Società mediante la valorizzazione dei servizi resi.

C) Attività di emissione rapporti di prova dei laboratori.

La principale attività svolta dalla società Unirelab s.r.l. è relativa alla diagnostica di

laboratorio per l'industria ippica per conto sia in favore dell'ente proprietario, sia di privati (tossicologia, genetica identificativa e patologia dei cavalli, tossicologia dei fantini).

I laboratori della società operano in conformità ai requisiti prescritti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e la società ha stipulato la convenzione con ACCREDIA, la n. 0751 per la sede di Settimo Milanese, in conformità ai requisiti richiesti per l'accreditamento.

L'accreditamento garantisce che i rapporti di prova e di ispezione e le certificazioni (di sistema, prodotto e personale) che riportano il marchio ACCREDIA siano rilasciate nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali in materia di valutazione della conformità, e dietro una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori responsabili (Laboratori e Organismi).

Nello svolgimento di tale attività di rilievo svolta, anche nell'interesse del MIPAAF, viene individuata una ipotetica area di rischio corruzione che può attuarsi in di contraffazione dei dati di laboratorio nel momento del ricevimento dei campioni, identificazione/accettazione, rintracciabilità, stoccaggio, elaborazione dei risultati e della conservazione degli esiti e/o comunicazione degli stessi, tutti comunque aspetti con accuratezza illustrati nel Manuale della Qualità della Società Unirelab srl .

Tra i reati ipotizzabili si segnalano: - art. 314 e 316 c.p. Peculato; -art. 317 c.p. Concussione; - art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; -art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; -art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari; - art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; - art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; - art.640 comma 2, n. 1, c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; - art. 2635 c.c. Corruzione tra privati; - Reati societari in quanto finalizzati alla falsa rappresentazione delle condizioni della Società mediante la valorizzazione dei

servizi resi.

D) Attività di gestione finanziaria

Per attività relative alla gestione finanziaria si intendono quelle attività che comportino la disponibilità e l'utilizzo di risorse finanziarie riferibili alla UINIRELAB S.r.l.

Per la Società tali attività rivestono particolare importanza in quanto funzionali alla possibile commissione di reati.

Tra i reati ipotizzabili si segnalano: - art. 317 c.p. Concussione; - art. 318 c.p. Concussione per l'esercizio della funzione; -art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; - art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; - art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; - art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; - art.640 comma 2, n. 1, c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; -art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; -artt. 648 bis e 648 ter c.p. Riciclaggio e Reimpiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita; - art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

E) Attività di gestione amministrativa

Si deve, anche in relazione alle attività di gestione economico-amministrativa, tenere conto della peculiarità di UNIRELAB S.r.l. (cfr. Statuto e Manuale della qualità).

L'attività amministrativa impone un sistema di controlli esercitato mediante la produzione di reportistica e aggiornamenti periodici sulla situazione finanziaria.

Tra i reati ipotizzabili si segnalano: art 314 c.p. Peculato; - art. 317 c.p. Concussione ; - art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; - art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; - art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; - art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; - art.640 comma 2, n. 1, c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; - art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; - artt. 648 bis e 648 ter c.p.

Riciclaggio e Reimpiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita; - art. 2635 c.c.

Corruzione tra privati

F) Attività di valutazione e gestione di investimenti e spese realizzati con fondi pubblici

L'attività in oggetto è parte del modello organizzativo della UNIRELAB S.r.l. e ciò a prescindere dall'effettivo utilizzo di incentivi automatici (es. credito di imposta o decontribuzioni) e di finanziamenti pubblici per l'esecuzione di lavori.

Tra i reati ipotizzabili si segnalano: -art. 317 c.p. Concussione; - art.318 c.p. Concussione per l'esercizio della funzione; -art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; - art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; - art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; - art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; - art.640 comma 2, n. 1, c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; - art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; - artt. 648 bis e 648 ter c.p. Riciclaggio e Reimpiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita; - art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

G) Attività relativa ai rapporti con enti pubblici per richieste di autorizzazioni ed in occasione di ispezioni

I contratti con la Pubblica Amministrazione finalizzati all'ottenimento di autorizzazioni o al superamento di ispezioni costituiscono momento rilevante per la potenziale commissione di reati presupposto (cfr. Modello 231/2001).

In particolare:

- 1) i rapporti con pubblici ufficiali e con incaricati di pubblico servizio possono portare ad episodi di corruzione;
- 2) la falsa rappresentazione della realtà può essere funzionale alla percezione o alla mancata revoca di erogazioni o agevolazioni pubbliche;

3) la falsa rappresentazione della realtà può anche avvenire nei confronti di soggetti a cui norme di legge attribuiscono funzioni di controllo con la contestazione del reato societario di ostacolo alla funzione di vigilanza e controllo;

4) la falsa rappresentazione della realtà può essere funzionale a nascondere l'omissione di misure a tutela dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tra i reati ipotizzabili si segnalano:

-art. 317 c.p. Concussione; - art.318 c.p. Concussione per l'esercizio della funzione; - art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; - art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; -art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; - art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; - art.640 comma 2, n. 1, c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; -art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; - artt. 648 bis e 648 ter c.p. Riciclaggio e Reimpiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita; - art. 2635 c.c. Corruzione tra privati; - Reati in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro

H) Attività di gestione delle risorse umane.

Sono considerati punti rilevanti:

1. le procedure di reclutamento e assunzione del personale;
2. le procedure di gestione del personale addetto alla gestione amministrativa e tecnica della Società sotto il profilo della formazione e dell'efficace attuazione del modello di organizzazione e le procedure di gestione amministrativa ed economica, ivi compresi il rilevamento delle presenze e la movimentazione del personale.

Tali aspetti devono essere gestiti tenuto conto del particolare status giuridico della UNIRELAB S.r.l., la cui peculiare attività è quella descritta nello Statuto nonché nel Manuale della qualità.

Tra i reati ipotizzabili si segnalano: - art. 317 c.p. Concussione; - art.318 c.p.

Concussione per l'esercizio della funzione; - art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; - art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; - art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; - art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; - art.640 comma 2, n. 1, c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; - art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; - artt. 648 bis e 648 ter c.p. Riciclaggio e Reimpiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita; - art. 2635 c.c. Corruzione tra privati; - Reati in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

7. Misure principali di prevenzione del rischio corruzione

In ordine alle misure adottate dalla società Unirelab srl al fine di prevenire fenomeni corruttivi ci si riporta integralmente al contenuto del Modello 231/2001 integrato con la normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza L. 190/2013 e D.lgs. 33/2012, al Codice Etico, al Manuale della Qualità nonché alla disciplina relativa all'esercizio del controllo analogo sulla società in house Unirelab srl da parte del MIPAAFT.

Si rammenta che al fine di prevenire eventuali fenomeni corruttivi nel settore degli acquisti e forniture di beni e servizi e garantire la trasparenza degli stessi, occorre acquistare tramite il canale elettronico del MEPA e CONSIP (qualora previsti) e conformarsi nei bandi di gara al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. **(codice dei contratti pubblici).**

La pubblicazione dei dati relativi alle attività negoziali da parte delle stazioni appaltanti è finalizzata a consentire l'accesso alle informazioni essenziali, che devono essere innanzitutto contenute negli atti riguardanti un appalto.

Il rispetto dell'obbligo di pubblicazione di tali dati e informazioni, richiede, quindi, anche una maggiore cognizione e responsabilità nell'adozione degli atti e nella

definizione dei relativi contenuti, in quanto deve consentire alle figure preposte – ed ai cittadini in senso generale – la piena conoscenza dell’operato della pubblica amministrazione.

Come stabilito dall’ANAC nelle linee guida approvate con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, fermi restando gli obblighi di pubblicazione previsti dalla legislazione vigente, di seguito sono indicati, quali misure di trasparenza, un set di dati da pubblicare sul sito istituzionale delle stazioni appaltanti e un set di dati minimi da riportare nella determina a contrarre, nel contratto e in tutti gli ulteriori atti connessi all’appalto (atto di proroga, di rinnovo, di variante, ecc.), con un duplice livello di controllo del rispetto di tali misure da parte sia del RPCT sia del collegio sindacale.

In particolare:

a) Set di dati all’interno degli atti relativi ad appalti:

- presenza o meno dell’oggetto dell’appalto negli atti di programmazione, con indicazione dell’identificativo dell’atto di programmazione;
- oggetto e natura dell’appalto (lavori/servizi/forniture/misto con esplicitazione della prevalenza; in caso di contratto di global service comprensivo di diversi servizi, indicazione analitica dei diversi servizi, evidenziando eventuali beni e/o servizi ad esclusivo utilizzo della Direzione generale aziendale);
- procedura di scelta del contraente e relativi riferimenti normativi (aperta/ristretta/competitiva con negoziazione/negoziata senza previa pubblicazione del bando/procedura sotto soglia);
- importo dell’appalto, con specificazione anche dei costi derivanti dal ciclo di vita dell’appalto (ad es. per materiali connessi all’utilizzo e/o per manutenzioni);
- termini temporali dell’appalto: durata dell’esigenza da soddisfare con l’appalto (permanente/una tantum), durata prevista dell’appalto, se disponibili, decorrenza e

termine dell'appalto;

- RUP;

- CIG e (se presente) CUP.

b) Set di dati oggetto di pubblicazione:

Oltre ai dati di cui all'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- presenza o meno dell'oggetto dell'appalto negli atti di programmazione, con indicazione dell'identificativo dell'atto di programmazione;

- fase della procedura di aggiudicazione o di esecuzione del contratto (indizione/aggiudicazione/affidamento/proroga del contratto/rinnovo del contratto ecc./risoluzione) nonché motivazioni di eventuali proroghe, rinnovi, affidamenti in via diretta o in via d'urgenza;

- indicazione dell'operatore economico affidatario del medesimo appalto immediatamente precedente a quello oggetto della procedura di selezione;

- RUP;

- CIG e (se presente) CUP;

- resoconto economico e gestionale dell'appalto, incluso l'ammontare delle fatture liquidate all'appaltatore.

c) Altre misure nel settore degli acquisti beni, forniture e servizi:

Come già previsto nel precedente Modello 231/01 integrato con le misure anticorruzione, per le **procedure di gara** devono essere integrate osservate le seguenti misure:

- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;

- assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare e di valutazione delle offerte chiari ed adeguati;

- osservare criteri oggettivi per la valutazione delle offerte e che dovranno costituire l'oggetto dell'istruttoria e il contenuto della motivazione del provvedimento finale;
- ruotare i fornitori selezionati per le procedure di affidamento;
- creare un elenco dei fornitori pubblicato sul sito Unirelab srl;
- monitorare i rapporti con i soggetti che contraggono o sono destinatari di provvedimenti che attengono alle categorie di attività a rischio corruzione, individuate dalla legge n. 190 del 2012;
- certificare i costi;
- nei bandi di gara o nelle lettere di invito, prevedere che il mancato rispetto delle clausole contenute nel Codice Etico, nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione dalla gara, così come previsto dall'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012;
- formazione in materia di disciplina antimafia;
- formazione in materia di procedimento amministrativo.

Con riferimento alle commissioni di gara:

- la scelta e la nomina dei componenti le commissioni di gara deve avvenire nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici), nonché secondo criteri di rotazione; all'atto dell'insediamento i componenti delle commissioni dichiarano di non trovarsi in rapporto di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso per i componenti delle commissioni di gara e concorso;
- occorre ruotare i componenti della Commissione tecnico amministrativa di valutazione delle offerte e della Commissione di regolare fornitura.

Ulteriori proposte di misure tese a rafforzare ed elevare il livello di trasparenza in questo settore trovano specifica applicazione in relazione alle diverse fasi del processo.

Nella fase di progettazione della gara le stazioni appaltanti pubblicano le seguenti informazioni:

- criteri per gestire le varie forme di consultazione preliminare di mercato con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo la rendicontazione sintetica degli incontri (anche di quelli eventualmente aperti al pubblico);
- elenco dei soggetti abilitati a svolgere la funzione di responsabili del procedimento di gara, con relativi curricula (nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza);
- per le centrali di committenza, pubblicazione periodica dello stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione delle iniziative programmate, inclusa la previsione della conclusione del procedimento;
- criteri univoci per: le procedure finalizzate all'accertamento delle condizioni di cui all'art. 63, co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 (per il caso di esclusive dichiarate o di infungibilità tecnica); la scelta degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate sotto soglia (indagini di mercato o elenco fornitori).

Nella fase di istituzione delle commissioni di gara, le stazioni appaltanti pubblicano le seguenti informazioni:

- tempestiva pubblicazione dei nominativi e dei curricula dei commissari selezionati, in conformità a quanto previsto all'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- la modalità di scelta dei commissari, in caso di nomina da parte della stazione appaltante di componenti interni alla stessa;
- modalità con cui procedere al sorteggio in caso di nomina di componenti esterni ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- calendario delle sedute di gara.

Nella fase di aggiudicazione e stipula del contratto è opportuno che sia effettuato il monitoraggio del tempo intercorrente tra l'aggiudicazione e la data di stipula del

contratto.

Nella fase di esecuzione del contratto le stazioni appaltanti pubblicano le seguenti informazioni:

- provvedimenti di adozione di varianti, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, con riferimento a quelle per il cui valore vi è altresì obbligo di comunicazione all'ANAC;

- eventuali variazioni contrattuali rispetto alle indicazioni fornite dalle centrali di committenza con obbligo di segnalazione a queste ultime.

- Misure di controllo - Appalti di importo inferiore alla soglia di € 40.000

È opportuno che sia organizzato un adeguato sistema di controllo su questo tipo di affidamenti strutturando flussi informativi tra il RUP, il RPCT e il Collegio Sindacale, al fine di consentire di verificare, nel caso in cui l'appaltatore individuato risulti già affidatario del precedente appalto, se la scelta sia sorretta da idonea motivazione.

Il RPCT può richiedere ai RUP dati e informazioni, anche aggregate, sulle scelte e le relative motivazioni nonché su eventuali scostamenti tra l'importo del contratto e l'importo corrisposto all'appaltatore, illustrandone la motivazione.

Come richiesto dall'articolo 1, comma 9, lett. b) della legge n. 190 del 2012, per le attività individuate nella precedente sezione occorre prevedere dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione.

-Tutti i Responsabili dovranno attenersi alle misure di seguito indicate, impartendo a tal fine gli indirizzi necessari al personale appartenente alla propria struttura.

In particolare, con riferimento alla fase della formazione delle decisioni occorre:

- rispettare l'ordine cronologico di protocollazione delle richieste;

- redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile, con un linguaggio semplice;

- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dell'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente e il Dirigente/Responsabile;
- quanto più ampio sia il margine di discrezionalità amministrativa o tecnica, motivare tanto più diffusamente;
- vigilare sulle ipotesi di incompatibilità e inconfiribilità di cui al decreto legislativo n.39/2013, nonché sulle ipotesi di conflitto di interessi. In ordine a tale profilo si rileva che tutti i soggetti che assumono incarichi nei confronti della società devono sottoscrivere apposita dichiarazione di assenza di causa di incompatibilità e inconfiribilità nonché di assenza di conflitti di interesse. Tale modello è stato già predisposto dal RPCT ed è depositato presso la società.
- verificare la mancanza di professionalità interne prima del conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza ecc._

Con riferimento alla fase di **attuazione delle decisioni** occorre:

- rilevare i tempi medi di pagamento;
- rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti;
- monitorare all'interno degli Uffici i procedimenti conclusi fuori termine e le motivazioni delle anomalie;
- implementare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità;
- tenere presso ogni Ufficio uno scadenziario dei contratti in corso (o altro strumento operativo interno), al fine di monitorare le scadenze ed evitare di accordare proroghe non espressamente previste per legge.

Con riferimento al **controllo delle decisioni**:

- nel rammentare l'importanza che la legge n. 190 del 2012 assegna al rispetto dei tempi procedurali come strumento per combattere la corruzione, migliorando trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, si sottolinea il ruolo fondamentale dei Dirigenti/Responsabili i quali, in particolare, dovranno attestare il monitoraggio annuale del rispetto dei tempi procedurali.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserito dall'articolo 1, comma 41, della legge 190 del 2012, "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

-Bandi di concorso

Con particolare riferimento alle procedure selettive relative a reclutamento di personale operante presso la sede di Settimo Milanese, ogni esigenza assunzione deve essere preventivamente motivata dal ROA, dal Responsabile di Laboratorio e dal Direttore Sanitario e autorizzata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, al fine di evitare fenomeni corruttivi e garantire la massima trasparenza. Ogni bando di concorso deve essere pubblicato sia sul sito della società nella Sezione Amministrazione Trasparenza, sia sul sito del MIPAAFT.

Inoltre, ulteriori azione da porre in essere sono le seguenti:

- Adozione di un regolamento in materia di procedure di assunzione, nel quale si dia attuazione dei principi di competenza professionale, trasparenza, pari opportunità e selettività;
- la previsione di un meccanismo di rotazione dei componenti con alcuni componenti esterni, ove possibile;

- prevedere la pubblicazione dei criteri di valutazione nel bando/avviso di selezione e le tracce delle prove scritte;

- Con riferimento agli incarichi legali e di consulenza

Per ANAC l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'art 17 (contratti esclusi ma non estranei al codice).

Tale ricostruzione impone alle stazioni appaltanti la corretta individuazione del fabbisogno, anche allo scopo di evitare il frazionamento artificioso della commessa, vietato ai sensi dell'art 51 del codice dei contratti pubblici.

Incarichi ad hoc Possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'art 17 comma 1 lett d) del codice dei contratti pubblici, esclusivamente le tipologie dei servizi legali che sono indicate, che non rientrano negli affidamenti ricompresi nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici.

Si tratta in particolare:

1. incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica lite;
2. i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale;
3. nel caso di consulenza legale in preparazione di uno specifico procedimento deve essere già individuabile un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione di cui l'amministrazione intende valutare l'attivazione o nel quale

la stessa è stata convenuta. Tutte le tipologie devono essere assegnate ad Avvocati iscritti all'albo;

4. i servizi prestati da notai relativi esclusivamente alla certificazione e autenticazione di documenti;
5. i servizi legali prestati sulla base di designazione di legge (p.e. fiduciari);
6. i servizi legali strettamente legati all'esercizio di pubblici poteri, che rappresentano un presupposto logico dell'esercizio del potere, ponendosi alla stregua di una fase del procedimento in cui il potere pubblico è esercitato.

A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati all'art 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, specifica ANAC, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli artt 2229 e ss del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura selezionata, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia comunitaria.

Affidamento degli incarichi ad hoc Agli incarichi relativi ai "servizi legali esclusi" si applicano le regole dell'art 4 del codice dei contratti pubblici, e dunque l'affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Per economicità si intende comunque il rispetto della congruità ed equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 08 Marzo 2018 n. 37.

Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza, creare un apposito albo di professionisti esterni di fiducia della società, a cui attingere per il conferimento di eventuali incarichi legali per la rappresentanza e difesa in giudizio della società, fatta salva la facoltà di scegliere altri avvocati non iscritti, laddove l'eccezionalità e

l'importanza del contenzioso giustificano un affidamento fiduciario al di fuori dell'Albo stesso.

All'interno dell'elenco la scelta dovrà essere effettuata tenendo conto delle specificità dei professionisti rispetto all'incarico ma con una logica di equa ripartizione degli incarichi.

L'affidamento diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'art 17, comma 1, lettera d), del codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'art 4 del codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre.

I servizi legali “non esclusi” Sono quelli indicati nell'allegato IX del codice degli appalti. Essi sono, in linea generale, le consulenze non collegate ad un contenzioso o la rappresentanza in contenziosi seriali. In questo caso scattano le norme delle procedure di appalto. In considerazione della natura dei servizi legali, eseguiti per lo più con lavoro prevalentemente proprio del professionista, assumono specifica rilevanza i requisiti di idoneità professionale e i requisiti di capacità tecnica e professionale. L'utilizzo del criterio del minor prezzo sarebbe consentito solo per i contratti di valore inferiore a 40.000,00 euro.

- Con riferimento all'attività di natura commerciale e di erogazione servizi e di emissione dei rapporti di prova dei laboratori sarà predisposto:

- un sistema per il monitoraggio di eventuali anomalie relative ai rapporti di prova dei laboratori;
- un sistema per il monitoraggio di eventuali errori "sospetti" (ad esempio: errori sempre riconducibili agli stessi operatori);
- un sistema di raccolta di eventuali segnalazioni su attività sospette;

- un monitoraggio dei rapporti con gli utenti e i destinatari dei rapporti di prova.

8. Misure ulteriori di gestione del rischio:

a) rotazione degli incarichi

Si osserva che, anche, con la delibera n. 831/2016 dell'ANAC è stata posta l'attenzione sull'esigenza di garantire ove possibile la rotazione del personale.

Tale esigenza era già, infatti, stata espressa dalla legge Anticorruzione al comma 5, lett.

b), nonché al comma 10, lett. b) con la quale ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, è la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Di fatto, la conformazione e le piccole dimensioni della società Unirelab s.r.l., nonché la specializzazione dei tecnici di laboratorio nello svolgimento di specifiche attività scientifiche di laboratorio, impedisce di adottare un sistema di rotazione del personale senza compromettere l'effettiva funzionalità societaria.

Si precisa che nella società Unirelab s.r.l., inoltre, non sono presenti soggetti che rivestono funzioni dirigenziali, come si evince dai pareri trasmessi dalla società al R.P.C.T. e dall'organigramma societario.

Per sopperire a tale oggettiva impossibilità di rotazione dei tecnici di laboratorio, che rappresentano la maggior parte del personale e garantire nello stesso tempo il rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione, ogni procedimento di laboratorio tecnico coinvolge, sempre, nelle diverse fasi più soggetti di un medesimo ufficio e/o di ufficio diverso, con una continua relazione, anche, con il Responsabile di Laboratorio ed il Direttore Sanitario.

Inoltre, per quanto concerne l'attività di natura amministrativa, considerata l'assenza all'interno della società di dirigenti e la presenza di un solo responsabile amministrativo

ROA, al fine di sopperire alla rotazione del personale non attuabile per la presenza di un solo soggetto con specifiche competenze in materia, la società per garantire la massima trasparenza e in attuazione delle misure specifiche di prevenzione dei fenomeni corruttivi, ha predisposto un team di supporto al ROA nelle varie fasi del procedimento. La rotazione del personale non deve tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.

Altra misura efficace, in alternativa alla rotazione, è quella della distinzione delle competenze (**cd segregazione delle funzioni**) che attribuisce a soggetti diversi di a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

b) formazione del personale

Ai sensi della Legge Anticorruzione il Responsabile individuerà le unità di personale che operano nei settori particolarmente a rischio per la commissione di reati di corruzione al fine di inserirli in percorsi formativi appositi, definendo le procedure appropriate per formare i suddetti dipendenti.

In ossequio alla normativa, prioritariamente verrà assicurata la formazione dello stesso Responsabile e del Management.

Per quanto riguarda l'anno 2018 il Responsabile, il management e tutto il personale hanno partecipato ad un corso di formazione sul D.lgs 231/01 e sulla normativa anticorruzione e trasparenza. Il corso si è rilevato proficuo per tutti i soggetti coinvolti nell'aggiornamento.

Si precisa, inoltre, che il R.O.A. ed il personale amministrativo ha, altresì, partecipato ad un corso di aggiornamento nell'ambito delle procedure di acquisto sul Mercato Elettronico della P.A. ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché a corsi di

perfezionamento in materia di appalti e contratti pubblici in ottemperanza alla normativa vigente.

Il corso di aggiornamento verrà ripetuto ogni anno e la partecipazione costituisce un obbligo per il personale di Unirelab srl addetto a tale funzioni.

La mancata ingiustificata partecipazione e la valutazione negativa saranno oggetto di valutazione disciplinare.

c) controllo analogo sulla società in House Unirelab da parte del MIPAAFT

La società Unirelab srl Unipersonale è soggetta alla direzione ed al coordinamento del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo ed alla disciplina relativa all'esercizio del controllo analogo sulle società in House (D.M. 1351 del 31.01.2018)

La presente direttiva disciplina le modalità di esercizio del “**controllo analogo**” che il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo esercita su Unirelab srl, quale società in house del Ministero, nel rispetto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale di riferimento, dell'art 5 del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i. nonché delle Linee Guida n. 7 approvate con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 235 in data 15 Febbraio 2017 ed aggiornate con delibera n. 951 del 20 Settembre 2017, recante: “Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art 192 del decreto legislativo 50/2016.

Per controllo analogo si intende l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo analogo a quello svolto istituzionalmente dal Ministero riguardo all'attività dei propri uffici.

Il controllo sulla società viene esercitato secondo tre diverse modalità temporali da considerarsi cumulative e precisamente:

Controllo ex ante;

Controllo contestuale;

Controllo ex post.

Le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dalla Commissione del controllo analogo di Unirelab, organo collegiale, istituito presso il Ministero, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca.

Inoltre Unirelab srl predispone e trasmette entro il 31 Ottobre di ogni anno alla Commissione (per il controllo analogo istituita presso il MIPAAFT) il **Documento programmatico delle attività**, approvato dall'organo amministrativo della società e corredato dal parere del collegio sindacale. Tale documento contiene, altresì, al fine di reprimere fenomeni corruttivi, anche le indicazioni relative al fabbisogno e alle modalità di reclutamento del personale, alle procedure di affidamento degli incarichi, ai costi del personale e alle misure di contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni nonché agli atti di disposizione patrimoniale che la società prevede di adottare e a cui deve attenersi.

d) attività precedente o successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage-Revolving Doors)

La legge 190/2012 ha introdotto una nuova disciplina delle attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro, il c.d. pantouflage o revolving doors, volta a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. L'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 stabilisce, infatti, che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 23, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

L’art. 21 del d.lgs. 39/2013 estende tale disciplina agli enti di diritto privato in controllo pubblico, indicando che “Ai soli fini dell’applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell’incarico”.

L’intento della norma è quello di evitare che coloro che esercitano poteri autoritativi o negoziali sfruttino la posizione ricoperta all’interno della Società/Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere un nuovo incarico (subordinato o autonomo) presso una società terza rispetto alla quale abbiano esercitato tali poteri.

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

Unirelab srl adotta le misure necessarie a evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della società stessa.

La società assume iniziative volte a garantire che: a) negli interPELLI o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della

suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

9. LA TRASPARENZA

La trasparenza è individuata quale strumento fondamentale di prevenzione del rischio di corruzione, posto a salvaguardia dell'integrità e dell'etica, che garantisce l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e delle società in controllo pubblico (pubblicate ai sensi del D.lgs. 33/2013), allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull'attività di interesse pubblico nonché sullo svolgimento delle funzioni istituzionali della società e sull'utilizzo delle risorse.

Il D.lgs. 97/2016 oltre ad apportare significative modifiche ed ampliare gli obblighi di pubblicazione, introduce il nuovo articolo 2 bis nel Decreto Trasparenza, che prevede che la disciplina obblighi in materia di trasparenza si applichi, oltre che alle PA e agli altri soggetti già previsti nella previgente disciplina, anche ad ulteriori categorie di soggetti (c.d. Destinatari), in quanto compatibile, e specificamente:

- a) agli enti pubblici economici ed agli ordini professionali;
- b) alle società in controllo pubblico secondo la definizione fornita dall'emanando Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ad eccezione delle società quotate; dunque, a differenza della disciplina previgente, alle società controllate da PA ex art. 2359 c.c., si applica il Decreto Trasparenza, per qualsiasi tipo di attività e non più solo per quelle di pubblico interesse;
- c) associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario, per almeno due esercizi finanziari

consecutivi nell'ultimo triennio, da PA e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da PA.

Al terzo comma si dispone che a medesima disciplina prevista per le P.A. si applica in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti di pubblico interesse alle società in partecipazione pubblica, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500 mila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi in favore di P.A. o di gestione di servizi pubblici.

La normativa disciplina il sistema di classificazione dei dati da pubblicare in rete da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti di cui all'art 2-bis del D.lgs. 33/2013 e s.m.i..

Le strutture societarie sulla base della organizzazione aziendale ed in coerenza con il modello organizzativo hanno specifiche competenze e responsabilità sui dati riguardanti agli obblighi di pubblicazione.

L'aggiornamento delle informazioni contenute nel sito istituzionale della società dei dati e dei documenti da pubblicare sulla sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sono indicate nella tabella "*Elenco degli Obblighi di Pubblicazione*" in ordine alla struttura organizzativa della società, pubblicata nella sezione amministrazione trasparente- altri contenuti – corruzione.

-Dati e informazione da pubblicare e processo di trasmissione e aggiornamento

La società Unirelab srl ha provveduto ad inserire sul proprio sito istituzionale una sezione denominata "Amministrazione Trasparente" di facile accesso e consultazione, articolata in sezioni e sottosezioni di primo e secondo livello in cui vengono inseriti i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

La sezione contiene le seguenti sottosezioni di primo livello:

- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e Collaboratori
- Personale
- Bandi di Concorso
- Performance
- Enti Controllati
- Attività e Procedimenti
- Provvedimenti
- Bandi di Gara e Contratti
- Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici
- Bilanci
- Beni Immobili e Gestione Patrimonio
- Controlli e Rilievi sull'Amministrazione
- Servizi Erogati
- Pagamenti dell'Amministrazione
- Opere Pubbliche
- Pianificazione e Governo del Territorio
- Informazioni Ambientali
- Strutture Sanitarie Private Accreditate
- Interventi Straordinari e di Emergenza
- Altri Contenuti

Ciascuna sezione di primo livello è articolata in diverse sottosezioni di secondo livello.

Tutte le sezioni sono in costante aggiornamento in relazione alle linee guida ANAC,

ove compatibili con la struttura organizzativa di Unirelab srl.

Il responsabile trasmissione dati, invia entro le scadenze prefissate, i dati e i documenti oggetto di aggiornamento al responsabile per la pubblicazione e per conoscenza al responsabile anticorruzione e trasparenza.

Entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione, il responsabile pubblicazione provvede al relativo all'aggiornamento, comunicando per e-mail l'esito dell'operazione sia al responsabile trasmissione che al responsabile trasparenza.

In caso di problematiche che impediscono la trasmissione o la pubblicazione dei dati, i responsabili devono tempestivamente comunicarlo al responsabile trasparenza.

Il RPCT ha l'obbligo di monitorare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, riferendo all'Amministratore Unico.

Come previsto dalla novella normativa in materia di trasparenza, si precisa che il Responsabile per la trasmissione dei dati è la Sig.ra **Laura Barbieri**, mentre il Responsabile della pubblicazione dei dati è il **Dott. Alberto Pellegrini**.

A) Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

Con il comunicato del Presidente dell'ANAC del 28 Ottobre 2013 sono state fornite indicazioni operative per la comunicazione del Soggetto Responsabile per la stazione appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell'art 33 -ter del decreto legge 18 Ottobre 2012, n 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221.

In particolare è stato precisato che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).

Con la delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 è stato evidenziato come l'individuazione del RASA rappresenti

una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dalle linee guida ANAC, Unirelab srl Unipersonale ha provveduto a nominare, in qualità di RASA la Dott. Silvia Saltamartini

B) Accesso Civico

Il D.lgs n. 97 del 25 Maggio 2016, disciplina l'istituto dell'accesso civico che consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omissa la pubblicazione prevista dalla normativa vigente.

La richiesta di accesso civico deve specificare i documenti, le informazioni e/o i dati dei quali si chiede la pubblicazione. La richiesta può essere redatta utilizzando l'apposito modulo ("**Modulo richiesta di Accesso Civico**" scaricabile nella sezione amministrazione trasparente – altri contenuti – accesso civico) e presentata al Responsabile dell'accesso civico mediante posta elettronica certificata PEC:unirelabroma@pec.it

Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati, l'Amministrazione comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. In difetto, procede alla relativa pubblicazione, dandone comunicazione al richiedente.

Nel caso di ritardo o omissa risposta, il richiedente può inviare una nuova istanza (**Modulo richiesta di Potere sostitutivo**) al titolare del potere sostitutivo utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC: unirelabroma.ovc@pec.it

Titolare del potere sostitutivo è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

C) Accesso Civico Generalizzato

Il d.lgs. 97/2016, nel novellare l'art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche una nuova modalità di accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente

formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento, fatto salvo il rispetto di alcuni limiti, introdotti nel decreto e previsti all'articolo 5 bis, a tutela di interessi pubblici o privati di particolare rilevanza.

La disciplina dell'accesso civico dettata dal Decreto Trasparenza si differenzia dalla legge 241/90 in materia di accesso ai documenti informativi, perché, nella prima ipotesi, la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere "titolare di un interesse diretto, concreto, e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", così come invece stabilito per l'accesso ai sensi della legge sul procedimento amministrativo.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente ed ai controinteressati.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il suindicato termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ("RPCC"), che deve decidere nel termine di 20 giorni. Avverso la decisione della PA competente o in caso di richiesta di riesame avverso la decisione del RPCC, il richiedente può proporre ricorso al TAR.

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente

rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5- bis del medesimo decreto.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

La richiesta può essere redatta utilizzando l'apposito modulo ("Modulo richiesta di Accesso Civico generalizzato" scaricabile dalla sezione amministrazione trasparente- altri contenuti – accesso civico generalizzato) e presentata:

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- al Responsabile dell'accesso civico mediante posta elettronica certificata PEC: unirelabroma@pec.it;

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine

indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame entro il termine di trenta giorni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al seguente indirizzo: **unirelabroma.ovc@pec.it**

Il RPCT decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

Diniego accesso civico

L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, D.lgs. 33/2013 è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Il differimento e la limitazione dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato sono idonei a dar luogo a responsabilità dirigenziale e responsabilità per danno all'immagine della PA.

Il potere di irrogare le relative sanzioni spetta all'ANAC e non più alla autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 689/1981;

Nel riportarsi a tutto quanto anzidetto in ordine alle modalità di attuazione della trasparenza, la società Unirelab srl garantisce il puntuale rispetto delle prescrizioni normative, mediante pubblicazione nel sito web della società Unirelab srl, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

La società Unirelab s.r.l. ha costantemente implementato i dati da inserire nella Sezione Amministrazione Trasparente, alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. 97/2016 aggiornando, altresì, la parte relativa all'accesso civico e accesso civico generalizzato

con modifica dei moduli di riferimento per il riscontro delle istanze.

D) Tutela del dipendente che segnala illeciti – Whistleblowing

Il Whistleblowing è uno strumento determinante per contrastare i fenomeni corruttivi in quanto i dipendenti (pubblico o privato) sono in una posizione privilegiata per rilevare comportamenti o situazioni anomale all'interno della società a condizione che si eviti che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudiziali.

Il dipendente che denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente avviato a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Le segnalazioni possono provenire da componenti degli organi societari, dagli organismi interni o dipendenti "soggetti interni", nonché da collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali o temporanei, da tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali o finanziari con la società o di tutti coloro che agiscono per conto della società sulla base di specifici mandati "soggetti esterni".

Le segnalazioni possono essere inviate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, utilizzando la casella di posta elettronica certificata PEC:

unirelabroma.ovc@pec.it ovvero per posta ordinaria indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza c/o Unirelab srl Via Q. Sella n. 42, 00187 Roma, scrivendo sulla busta la dicitura RISERVATA.

Le segnalazioni sono protocollate in via riservata, classificate e a disposizione esclusivamente del RPCT.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente dagli art 318, 319 e 319 ter c.p.) ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso d parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ad esterno. Si pensi **a titolo esemplificativo** ai casi di sprechi, demansionamenti, mancato rispetto delle procedure e dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Il segnalante è tenuto ad indicare tutti gli elementi utili a consentire le dovute ed appropriate verifiche e controlli.

Il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni sua fase.

La garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità.

E' indispensabile che la denuncia presentata del segnalante sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da

altri soggetti e deve contenere tutte le informazioni e i dati per individuare gli autori della condotta illecita.

Requisito indispensabile per l'accettazione della segnalazioni non anonime è la presenza di elementi che consentano il riscontro dell'identità del segnalante.

Per quanto riguarda le segnalazioni anonime sono accettate qualora adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Gestione della segnalazione a cura del RPCT: dopo aver preso in carico la segnalazione, il Responsabile può avanzare la richiesta di ulteriori chiarimenti al whistleblower (se noto) al fine di circostanziare ancor più chiaramente il fatto denunciato e ricercare maggiori fonti di prova.

Una volta accertate, per quanto possibile, le informazioni oggetto della segnalazione il RPCT potrà decidere entro 30 giorni lavorativi :

- in caso di infondatezza: di archiviare dandone comunicazione al segnalante (se noto) e alle competenti funzioni per valutare eventuali azioni di responsabilità disciplinare nei confronti del segnalante;
- in caso di non manifesta infondatezza del fatto: inoltrare la segnalazione a soggetti terzi competenti – quali:
 - al Responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
 - l'ufficio di procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
 - l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei Conti e l'ANAC per i profili di rispettiva competenza;
 - al Dipartimento della Funzione Pubblica.

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione va inoltrata a soggetti terzi.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni dell'amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

I soggetti interni all'amministrazione informano il responsabile della prevenzione della corruzione dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Nel caso di trasmissione all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti o al Dipartimento della Funzione Pubblica la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto di cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art 54 bis D.lg 165/2001,

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/90 e s.m.i. nonché all'accesso civico generalizzato.

Il lavoratore che effettua le segnalazioni non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC può applicare sanzioni amministrative pecuniarie nei casi espressamente indicate nel comma 6 dell'art.1.

La tutela del segnalante sarà supportata anche da un'efficace attività di sensibilizzazione e comunicazione per i dipendenti sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite.

9.Attività del RPCT anno 2019.

In ottemperanza alla disposizioni contenute dalla L. 190/2012 il RPCT provvederà a:

- a) individuare le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, con segnalazione entro il mese di ottobre di ogni anno delle aree di rischio da parte dei dipendenti preposti alla gestione dei diversi settori ed, altresì, con l'indicazione di proposte volte ad evitare tali rischi;
- b) prevedere, per tali attività, meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, per le stesse attività, obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti con i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizione di legge;
- g) provvedere con cadenza periodica alla formazione dei dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, sulla base del modello adottato;
- h) monitorare l'efficacia delle misure adottate, anche al fine di consentirne il successivo miglioramento.

A tal fine i dipendenti preposti ai vari settori saranno tenuti a:

1. segnalare al responsabile ogni evento o informazione utile per l'espletamento delle

proprie funzioni.

2. identificare le attività di loro competenza a rischio corruzione;
3. fornire al Responsabile suggerimenti utili per l'adozione di misure volte a prevenire i fenomeni di corruzione;
4. proporre in ipotesi di effettivi rischi di corruzione schemi per la rotazione del personale ove possibili e/o individuare misure alternative;
5. revisione delle procedure poste in essere nell'anno precedente, ove necessario, e verifica delle disposizioni adottate.
6. predisposizione di procedure volte a monitorare le criticità riscontrate.
7. ricognizione della normativa interna atta a contrastare il fenomeno della corruzione, valutando la eventuale integrazione dei Regolamenti vigenti e l'emanazione di nuove norme interne.
- 8) prevedere i criteri di selezione per i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
- 9) predisporre il piano di formazione sugli argomenti della prevenzione e della lotta alla corruzione, con particolare focus sia sui processi amministrativi organizzativi sia sui soggetti particolarmente esposti.
- 10) Verificare con riferimento alla normativa statale o provinciale, l'idoneità del Codice di Comportamento dei dipendenti e del Regolamento Attività Negoziale.
- 11) Monitorare il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, con particolare riferimento ai pagamenti, i cui risultati possono essere consultati sul sito web istituzionale;
- 12) Monitorare i rapporti con i soggetti con i quali vengono stipulati contratti anche al fine di verificare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti della

Società.

10. Relazione dell'attività svolta

Il Responsabile entro il 15 dicembre di ogni anno sottopone all'Amministratore Unico ed al Consiglio dei Sindaci una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente" sulla base dello schema pubblicato dall'ANAC.

11. Disposizione finali

L'attività di informazione di quanto contenuto nel presente modello dovrà essere estesa a tutto il personale e attuata con continuità e periodicità, con le seguenti modalità:

1. riunioni periodiche (almeno annuali) in cui l'organo decisionale della Società esprime direttamente a tutti i lavoratori l'impegno dell'azienda, la politica, gli obiettivi, i traguardi e i programmi, nonché la necessità e l'importanza che tutti attuino quanto previsto nel modello. La partecipazione alla riunione può essere sostituita da una comunicazione scritta avente lo stesso contenuto.

2. riunioni periodiche, a gruppi omogenei, in cui i rispettivi responsabili sensibilizzeranno il personale sui ruoli, responsabilità, comportamenti da tenere in ogni circostanza, nonché sulle potenziali conseguenze derivanti dalla mancata attuazione del modello.

Di tali riunioni verrà redatto apposito documento riepilogativo che formerà oggetto di comunicazione all'Organismo di Vigilanza e Controllo e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e verrà pubblicizzato garantendo l'accesso anche a chi non ha partecipato alle riunioni.

ALLEGATI

- 1) Statuto della società UNIRELAB S.r.l.;
- 2) Manuale della qualità;
- 3) Atti di conferimento e accettazione di mandato del 20 dicembre 2011, in Notaio Pasquale Landi (rep. 920 racc. 686; rep. 921 race. 687);
- 4) Codice Etico, approvato dall'Amministratore Unico;
- 5) Regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell'art 36 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. ;
- 6) Elenco degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.